



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 13 GIUGNO 2005

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Presidenza

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 3 MAGGIO 2005 - N. 6468 (4.3.0)
Organismo Pagatore Regionale – Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – Misura e (2.5)
Indennità compensativa in zone svantaggiate – Approvazione dell'apertura dei termini
e procedure per la presentazione delle domande per la campagna 2005 2953

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 31 MAGGIO 2005 - N. 8333 (2.1.0)
Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2005 di economie di stanziamento
ai sensi dell'art. 50 della l.r. n. 34/78 e successive modifiche e integrazioni. Conseguenti
variazioni da apportare al bilancio di previsione 2005 e al documento tecnico
di accompagnamento – 13° provvedimento. 2955

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 6 GIUGNO 2005 - N. 8515 (2.1.0)
Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi del secondo comma
dell'art. 39 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguenti
variazioni da apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005,
al bilancio pluriennale 2005-2007 e al documento tecnico di accompagnamento 2956

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 6 GIUGNO 2005 - N. 8536 (2.1.0)
Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2005 di economie di stanziamento,
nella parte spese, e di maggiori accertamenti, nella parte entrate, accertate sui fondi
dell'esercizio finanziario 2004 ai sensi dell'art. 50 della l.r. n. 34/78 e successive modifiche
e integrazioni, e dell'art. 22 del d.lgs. 76/2000. Conseguenti variazioni da apportare
al bilancio di previsione 2005 e al documento tecnico di accompagnamento – 14° provvedimento 2956

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

CIRCOLARE REGIONALE 22 MARZO 2005 - N. 14 (3.2.0)
Indicazioni attuative della d.g.r. n. 19977 del 23 dicembre 2004 «Ripartizione delle risorse
del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali in applicazione della legge 8 novembre
2000, n. 328 e dell'art. 4 commi 4 e 5 della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23. Anno 2004» 2958

D.G. Sanità

DECRETO DIRETTORE GENERALE 19 MAGGIO 2005 - N. 7855 (3.2.0)
Aggiornamento delle strutture ospedaliere che hanno titolo per partecipare al comitato
di coordinamento regionale dei CIO della Lombardia (C.R.CIO), ai sensi del d.d.g. sanità
n. 8603 del 20 maggio 2002 2959

CIRCOLARE REGIONALE 24 MAGGIO 2005 - N. 20 (3.2.0)
Circolare regionale 17 novembre 2004, n. 39 – Vendita diretta al consumatore di latte
crudo vaccino, ovi-caprino e bufalino nell'azienda agricola di produzione 2960

CIRCOLARE REGIONALE 30 MAGGIO 2005 - N. 21 (3.2.0)
Indirizzi applicativi del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 («Regolamento
in materia di attività funebri e cimiteriali») 2963

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 9 MAGGIO 2005 - N. 6817 (4.3.0)
Modifica del punto 12.2 delle disposizioni attuative misura e (2.5) «Indennità compensativa
in zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – D.g.r. n. 7/20874
del 16 febbraio 2004 2965

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

COMUNICATO REGIONALE 7 GIUGNO 2005 - N. 81 (4.3.0)	
Comunicato del Servizio Fitosanitario Regionale 1 giugno 2005 – Trattamenti obbligatori contro <i>Scaphoideus Titanus</i> , vettore della Flavescenza dorata della vite	2968
D.G. Commercio, fiere e mercati	
CIRCOLARE REGIONALE 8 GIUGNO 2005 - N. 22 (4.6.1)	
Impianti di distribuzione carburanti, impianti non assistiti e ad uso privato – Orari e turni di servizio e modalità di esercizio	2968
D.G. Reti e servizi di pubblica utilità	
DECRETO DIRETTORE GENERALE 31 MAGGIO 2005 - N. 8392 (1.3.0)	
Proroga dei termini previsti per la firma della convenzione tra Regione Lombardia e proponente unico di cui al bando della Misura 2.3 lett. a) – Piano regionale di attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica tra enti locali, approvato con d.d.g. n. 8470 del 21 maggio 2004	2969
D.G. Industria, PMI e cooperazione	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 MAGGIO 2005 - N. 7983 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 aprile 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «LiberaMENTE Cooperativa Sociale» avente sede a Rivolta d'Adda (CR)	2970
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 26 MAGGIO 2005 - N. 8107 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 aprile 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Scacco Matto Cooperativa Sociale» avente sede a Crema (CR)	2970
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 26 MAGGIO 2005 - N. 8108 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 aprile 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Piccoli Passi Cooperativa Sociale» avente sede a Mozzo (BG)	2970
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 26 MAGGIO 2005 - N. 8109 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 aprile 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «CO.SE.PA. Cooperativa Sociale» avente sede a Montichiari (BS)	2971
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 26 MAGGIO 2005 - N. 8111 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 aprile 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Il Giardino dei Bambini Cooperativa Sociale» avente sede a Milano	2971
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 27 MAGGIO 2005 - N. 8160 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «La Cittadella Cooperativa Sociale» avente sede a Cremona	2971
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 27 MAGGIO 2005 - N. 8161 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Piccolo Mondo Cooperativa Sociale» avente sede a Leffe (BG)	2972
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 27 MAGGIO 2005 - N. 8162 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre, 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Imparole – Centro per l'Infanzia e la Famiglia Cooperativa Sociale» avente sede a Cernusco sul Naviglio (MI)	2972
COMUNICATO REGIONALE 7 GIUGNO 2005 - N. 82 (4.6.4)	
Elenco candidati idonei Guida Turistica e Accompagnatore Turistico – Bandi 2004 espletati dall'Amministrazione Provinciale di Cremona	2972
D.G. Casa e opere pubbliche	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 27 GENNAIO 2005 - N. 1021 (5.1.3)	
Consorzio Digagnale Viadana Buzzoletto Banzuolo – Asservimento di immobili necessari per lavori di ripristino e rafforzamento delle opere idrauliche consortili danneggiate dall'alluvione dell'ottobre 2000 nel Comune di Viadana (MN) – Costituzione coatta di servitù per opere di pubblica utilità	2973
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 APRILE 2005 - N. 5369 (5.1.3)	
SIBEM s.p.a. – Lavori di realizzazione dell'Interporto di Bergamo-Montello nei comuni di Montello, Albano Sant'Alessandro e San Paolo d'Argon (BG) – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di pronuncia dell'espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.	2974
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 APRILE 2005 - N. 5370 (5.1.3)	
SIBEM s.p.a. – Lavori di realizzazione dell'Interporto di Bergamo-Montello nei comuni di Montello, Albano Sant'Alessandro e San Paolo d'Argon (BG) – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di pronuncia dell'espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.	2976
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 APRILE 2005 - N. 5371 (5.1.3)	
SIBEM s.p.a. – Lavori di realizzazione dell'Interporto di Bergamo-Montello nei comuni di Montello, Albano Sant'Alessandro e San Paolo d'Argon (BG) – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.	2978
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 APRILE 2005 - N. 5373 (5.1.3)	
SIBEM s.p.a. – Lavori di realizzazione dell'interporto di Bergamo-Montello nei comuni di Montello, Albano Sant'Alessandro e San Paolo D'argon (BG) – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.	2980

D.G. Territorio e urbanistica

- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 MAGGIO 2005 - N. 6920** (5.3.5)
 Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cantù (CO) – Committente: Ecochimica s.r.l. – Cantù (CO) – Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99 2982
- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 MAGGIO 2005 - N. 7889** (5.3.5)
 Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Comune di Cantù (CO) – Committente: Ecochimica s.r.l. – Cantù (CO) – Integrazione della pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia, emessa ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99, di cui al decreto dirigenziale 9 maggio 2005, n. 6920 2983

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

- PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 24/OI-SE.O. 2005**
 AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 145 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po 2983
- PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 24/O2-SE.O. 2005**
 AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 146 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po 2983
- PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 24/O3-SE.O. 2005**
 AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 147 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po 2984
- PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 24/O4-SE.O. 2005**
 AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 148 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po 2984
- PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 24/O5-SE.O. 2005**
 AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 149 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po 2984
- PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 24/O6-SE.O. 2005**
 AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 150 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po 2984
- PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 24/O7-SE.O. 2005**
 AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 151 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po 2984
- PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 24/O8-SE.O. 2005**
 AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 152 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po 2984
- PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 24/O9-SE.O. 2005**
 AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 153 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po 2984
- PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 24/O10-SE.O. 2005**
 AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 154 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po 2984
- PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 24/O11-SE.O. 2005**
 AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 155 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po 2984
- PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 24/O12-SE.O. 2005**
 AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 156 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po 2984
- PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 24/O13-SE.O. 2005**
 AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 157 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po 2984
- PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 24/O14-SE.O. 2005**
 AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 158 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po 2985

D) ATTI DIRIGENZIALIGIUNTA REGIONALE
D.G. Presidenza

(BUR2005011)

(4.3.0)

D.d.u.o. 3 maggio 2005 - n. 6468**Organismo Pagatore Regionale - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura e (2.5) Indennità compensativa in zone svantaggiate - Approvazione dell'apertura dei termini e procedure per la presentazione delle domande per la campagna 2005**ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA
IL DIRETTORE

Visto il Regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), così come modificato dal Regolamento (CE) 1783/03;

Visto il Regolamento (CE) 817/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del suddetto Regolamento 1257/99 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), così come modificato dal Regolamento (CE) 963/03;

Vista la d.g.r. n. 7/16772 del 19 marzo 2004 «Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 7/9634 del 28 giugno 2002»;

Vista la d.g.r. n. 7/20874, del 16 febbraio 2005 «PSR 2000-2006. Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse cofinanziate derivanti dal FEOGA e approvazione delle disposizioni attuative delle misure a, b, e, f, p ed u del Piano di Sviluppo Rurale»;

Viste le disposizioni attuative della misura «e», approvate con d.g.r. n. 7/20874 del 16 febbraio 2005, «Strumenti e procedure di attuazione della misura», che al punto 6 prevedono che con successivo decreto del Direttore dell'Organismo Pagatore Regionale si stabiliranno:

- i termini di presentazione delle domande di contributo (apertura del bando);
- le disposizioni per la presentazione e l'istruttoria delle domande;
- le disposizioni per i controlli *in loco* delle domande ammesse a finanziamento;
- le disposizioni per l'erogazione dei premi;

Ritenuto pertanto di dover dare attuazione a quanto stabilito dalla sopra richiamata d.g.r. 20874/2005, approvando l'apertura dei termini e le procedure per la presentazione delle domande per la campagna 2005, di cui all'allegato A, composto da n. 7 pagine, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modificazioni;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 3302 del 3 marzo 2004 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'Organismo Pagatore Regionale;

Richiamato il V provvedimento organizzativo - d.g.r. n. 15655 del 18 dicembre 2003 - che individua il Direttore dell'Unità Organizzativa Direzione Organismo Pagatore Regionale in Adriana Assegnati;

Decreta

Recepisce le premesse:

1. di approvare l'apertura dei termini e le procedure per la presentazione delle domande per la campagna 2005 della misura e (2.5) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, di cui all'allegato A, composto da n. 7 pagine, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto.

Adriano Assegnati

ALLEGATO A

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006**Misura e (2.5)****INDENNITÀ COMPENSATIVA IN ZONE SVANTAGGIATE**
Apertura termini e procedure per la presentazione delle domande per la campagna 2005

1. Premessa
2. Procedure per la presentazione delle domande
 - 2.1 Modalità di presentazione della domanda
 - 2.2 Documentazione allegata alla domanda
 - 2.3 Periodo di presentazione delle domande
 - 2.4 Modifica domande
3. Controlli *in loco*
 - 3.1 Estrazione del campione
 - 3.2 Controllo
 - 3.3 Comunicazione dell'esito del controllo *in loco*
 - 3.4 Presentazione richiesta di riesame
 - 3.5 Comunicazione dell'esito del riesame
 - 3.6 Predisposizione elenchi domande
4. Entità dei premi e predisposizione degli elenchi di liquidazione
 - 4.1 Entità del premio
 - 4.2 Predisposizione degli elenchi di liquidazione
 - 4.3 Liquidazione degli elenchi dei beneficiari

1. Premessa

Con il presente provvedimento, si attua quanto previsto dalle disposizioni attuative approvate con d.g.r. n. 20874 del 16 febbraio 2005, secondo le quali con successivo decreto del Direttore dell'Organismo Pagatore Regionale si stabiliranno:

- i termini di presentazione delle domande di contributo (apertura del bando);
- le disposizioni per la presentazione e l'istruttoria delle domande;
- le disposizioni per i controlli *in loco* delle domande ammesse a finanziamento;
- le disposizioni per l'erogazione dei premi.

2. Procedure per la presentazione delle domande**2.1 Modalità di presentazione della domanda**

La domanda di contributo è presentata tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola), riconosciuti dalla Regione Lombardia.

Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello unico di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare le domande di finanziamento relative a tutte le misure previste dal Piano di Sviluppo Rurale. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica del modello unico di domanda, al quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura attivata.

Al modello unico di domanda informatizzato relativo alla misura e si accede via internet, a partire dal sito della Direzione Generale Agricoltura (indirizzo attuale www.agricoltura.regione.lombardia.it).

Il SIARL è dotato di un sistema di controllo e gestione che consente di sottoporre a controlli incrociati automatici i dati inseriti in domanda durante la fase di compilazione, per verificarne la congruità, la correttezza e la coerenza.

Si sottolinea come la compilazione guidata e controllata della domanda determini una semplificazione di tutta la procedura e consenta una verifica immediata dei dati inseriti da parte dell'utente, la loro correzione o modifica.

La procedura consente la riduzione degli errori e delle variazioni e, di conseguenza, una sensibile riduzione dei tempi di gestione (istruttoria e controllo) e di finanziamento dei beneficiari.

Si precisa anche che il richiedente, una volta completata la compilazione della domanda unica, dovrà stamparla e firmarla in originale. Infatti la copia cartacea, in quanto documento sottoscritto dal richiedente è indispensabile per la costituzione del dossier previsto al paragrafo 5 della Parte I del «Manuale».

In considerazione dei considerevoli vantaggi introdotti dal

modello unico di domanda informatizzata la presentazione delle domande relative alla misura e avverrà utilizzando esclusivamente questo sistema.

Il sistema informativo elabora immediatamente l'ora e la data di presentazione ed attribuisce, ad ogni domanda informatizzata, un numero univoco di identificazione (n. di protocollo) che consente di recuperare in ogni momento tutti i dati e le informazioni in essa contenuti.

In fase di compilazione della domanda, il SIARL effettua *on line* l'incrocio tra i dati contenuti nel fascicolo aziendale, i dati contenuti nella domanda e i dati contenuti nelle banche dati SIARL.

In particolare, in questa fase, i CAA devono provvedere a sbloccare (con il supporto di idonea documentazione probatoria) le eventuali anomalie rilevate dal sistema durante la compilazione della domanda.

Dopo la chiusura e la stampa della domanda, deve essere stampata e compilata la *check list* di controllo di ricevibilità, che deve essere conservata nel fascicolo di domanda.

2.2 Documentazione allegata alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del registro di stalla relativo al bestiame presente in azienda ai sensi del d.P.R. 317/96;

- copia del modello 7 «Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali», rilasciato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente, così come previsto dal d.d.u.o. 7 febbraio 2005, n. 1531, «Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l'anno 2005» per il bestiame condotto in alpeggio. Se al momento di presentazione della domanda il Servizio Veterinario competente non avesse ancora rilasciato il mod. 7, il beneficiario deve presentarlo entro 10 giorni, essendo obbligatorio l'ottenimento dello stesso prima che il bestiame venga trasferito in alpeggio.

2.3 Periodo di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate nel periodo compreso dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente documento fino al 15 luglio 2005.

2.4 Modifica domande

Come previsto al punto 2.1.2.1, parte seconda del Manuale delle Procedure, dei controlli e delle sanzioni, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, i CAA possono apportare correzioni alle domande presentate.

3. Controlli *in loco*

I controlli si effettuano secondo quanto previsto al punto 2.2 Parte II del Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale.

Prima del pagamento del premio, almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento sarà sottoposta a controllo *in loco* da parte degli Organismi Delegati.

Le domande sottoposte a controllo saranno ammesse a pagamento, dopo l'espletamento delle procedure sui controlli, per i quali si rimanda al successivo paragrafo 4.

3.1 Estrazione del campione

Il campione di domande da sottoporre a controllo *in loco*, viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale, secondo le modalità descritte nella Parte II - capitolo 6 del Manuale OPR.

Le domande estratte per il controllo possono essere liquidate solo successivamente all'effettuazione dello stesso.

3.2 Controllo

Il controllo è effettuato dalle Comunità Montane (Organismi Delegati, di seguito denominati O.D.) competenti.

La competenza territoriale viene individuata in funzione della localizzazione della quota prevalente di superficie aziendale che beneficia del premio. Se la maggior parte della superficie aziendale che beneficia del premio ricade in un Comune non compreso nell'ambito territoriale di alcuna Comunità Montana il controllo è effettuato all'Amministrazione Provinciale competente.

Il controllo *in loco* verte su due elementi:

- la verifica di tutte le dichiarazioni rese dal richiedente;

- la verifica delle superfici richieste e, per le colture foraggere, il rapporto UBA/ha.

In particolare il controllo *in loco* deve verificare le superfici (identificazione e misurazione), la validità del titolo di conduzione dichiarato, il numero e la presenza dei capi di bestiame al fine di calcolare il rapporto UBA/ettaro di superficie foraggiera, la verifica del rispetto della buona pratica agricola normale (vedi Parte II - capitoli 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.6 del Manuale OPR).

Per quanto concerne il rispetto della buona pratica agricola normale il beneficiario deve tenere aggiornato il registro aziendale unico di magazzino e delle operazioni colturali compilato sul modello allegato al Manuale OPR. Il registro aziendale potrà essere sostituito dal quaderno di campagna qualora quest'ultimo diventasse effettivamente operativo. Il beneficiario deve tenere in azienda la documentazione fiscale (anche in copia) relativa al registro, da presentare in occasione di eventuali controlli.

Nel caso di beneficiari della misura e (2.5) che applichino contestualmente anche l'azione 1 della misura f, la compilazione del registro aziendale unico di magazzino e delle operazioni colturali è limitata alla sola scheda relativa alla descrizione delle operazioni colturali, in quanto il registro aziendale già previsto comprende le informazioni utili anche per la misura e (2.5) (schede relative ai registri di magazzino dei fitofarmaci e dei concimi, registri delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari).

Il controllo *in loco* delle superfici, conformemente a quanto previsto dal Manuale, deve essere svolto secondo le seguenti modalità:

- ove disponibili il GIS e le ortofoto:
 - a) l'identificazione e la misurazione della superficie delle particelle per le quali viene richiesto il contributo, prima di eseguire il sopralluogo in azienda;
 - b) la misurazione delle tare rilevate e il calcolo delle superfici ammissibili, in caso di discordanza tra quanto verificato al precedente punto d) e quanto accertato in campo durante il sopralluogo in azienda (ad esempio presenza di tare evidenti non rilevate nella foto aerea);
 - c) verifica dei titoli di conduzione dei terreni;
- ove fossero disponibili solo i dati catastali:
 - g) l'identificazione e la quantificazione delle superfici delle particelle per le quali viene richiesto il contributo utilizzando le mappe e le superfici catastali;
 - h) in caso di discordanza tra quanto verificato al precedente punto g) e quanto accertato in campo durante il sopralluogo in azienda (ad esempio presenza di tare ove sia stata richiesta l'intera superficie della particella catastale o presenza di tare superiori a quelle dichiarate) la misurazione delle tare rilevate e il calcolo delle superfici ammissibili;
 - i) verifica dei titoli di conduzione dei terreni.

Per la misurazione è possibile utilizzare gli strumenti topografici ritenuti più idonei (scalimetro, rondella o rotella metrica, tacheometro, teodolite, GPS, ecc.).

I controlli *in loco* devono concludersi entro 45 giorni dalla data di comunicazione del campione di domande da parte di OPR, con la redazione del verbale previsto.

3.3 Comunicazione dell'esito del controllo *in loco*

L'Organismo Delegato comunica ai richiedenti l'esito del controllo *in loco*, inviando copia del verbale, e le modalità di riesame. La comunicazione deve essere trasmessa al richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla data del verbale.

3.4 Presentazione richiesta di riesame

Il richiedente entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito del controllo, ha la facoltà di presentare all'Organismo Delegato, memorie scritte al fine di riesaminare la propria posizione.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'esito del controllo assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

3.5 Comunicazione dell'esito del riesame

L'Organismo Delegato comunica al beneficiario l'esito positivo o negativo del riesame entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della memoria.

3.6 Predisposizione elenchi domande

L'Organismo Delegato, entro 10 giorni dalla conclusione della procedura del controllo *in loco*, adotta e trasmette alla

D.G. Agricoltura l'elenco delle domande sottoposte a controllo *in loco*, riportando l'esito del controllo, le superfici ammesse e l'entità del premio.

4. Entità dei premi e predisposizione degli elenchi di liquidazione

4.1 Entità del premio

L'indennità compensativa è erogata in base alla superficie in conduzione del beneficiario (proprietà, affitto, ecc.) ed ammonta fino a un massimo di:

- 95 euro/ettaro di superficie foraggera;
- 150 euro/ettaro di superficie a oliveto, frutteto e vigneto;
- 300 euro/ettaro di superficie a vigneto per le aziende situate in provincia di Sondrio.

L'entità del premio da erogare è determinato, tramite il SIARL, in base al rapporto tra le risorse riconosciute ammissibili e quelle disponibili, riducendo proporzionalmente l'importo da concedere per beneficiario, fino ad ottenere la parità tra risorse richieste e risorse attribuite alla misura e. Per le domande sottoposte a controllo, il premio potrà subire eventuali ulteriori riduzioni parziali o totali in relazione all'esito dei controlli *in loco*.

4.2 Predisposizione degli elenchi di liquidazione

Entro 7 giorni dall'estrazione dei campioni delle domande da sottoporre a controllo *in loco*, la Direzione Generale Agricoltura predispose ed invia all'OPR gli elenchi di liquidazione, con apposto visto si liquidi, relativi alle domande ammesse a finanziamento, ma non sottoposte a controllo *in loco*.

Successivamente la D.G. Agricoltura predisporrà gli elenchi di liquidazione, apponendo il visto si liquidi, delle domande sottoposte a controllo *in loco* che saranno trasmessi ad OPR per l'erogazione dei premi.

4.3 Liquidazione degli elenchi dei beneficiari

Le fasi procedurali relative alla liquidazione degli elenchi da parte dell'Organismo Pagatore che comprendono l'invio degli elenchi all'Organismo Pagatore, la relativa liquidazione, la comunicazione dell'esito dei pagamenti, la comunicazione delle domande bloccate, la risoluzione delle anomalie e la rimessione degli elenchi di liquidazione relative alle domande bloccate, sono definite nel «Manuale».

(BUR2005012)

(2.1.0)

D.d.s. 31 maggio 2005 - n. 8333

Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2005 di economie di stanziamento ai sensi dell'art. 50 della l.r. n. 34/78 e successive modifiche e integrazioni. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2005 e al documento tecnico di accompagnamento - 13° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA E CREDITO

Visto l'art. 50 della l.r. 34/78, e successive modifiche e integrazioni, in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione specifica;

Visto l'art. 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale», che stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di destinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'art. 1, comma 28, della l.r. n. 41 del 20 dicembre 2004, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007, che autorizza la reiscrizione di fondi statali o dell'Unione Europea, con vincolo di destinazione specifica;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di stanziamento rilevate sui capitoli di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle Direzioni Generali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi pagamenti;

Visti i provvedimenti organizzativi della VII Legislatura con i quali è stato riconfermato, tra gli altri, alla dott.ssa M. Giaretta l'incarico di dirigente della Struttura Ragioneria e Credito della Direzione Generale Risorse e Bilancio;

Decreta

1. di reiscrivere al bilancio di previsione 2005, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in pre-

messi, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prelevare dall'UPB 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», l'importo complessivo di € 1.794.574,17, come indicato nell'allegato di cui al punto precedente;

3. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007 e al Documento tecnico di accompagnamento;

4. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura ragioneria e credito:
Manuela Giaretta

ALLEGATO 1

Economie accertate sui capitoli a destinazione vincolata da reiscrivere ex art. 50 della l.r. 34/78

DIREZIONE GENERALE: INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

	Prov.	Euro
4.8.2.1.02.120 005365 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.116 005536	Residui	0,00
Trasferimenti statali per i contratti di servizio con Trenitalia s.p.a. per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale	Competenza	1.343.953,71
	Tot. comp.	1.343.953,71
	Tot. cassa	1.343.953,71

	Prov.	Euro
4.8.2.1.02.120 005366 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.116 005537	Residui	0,00
Trasferimenti statali per i contratti di servizio e di programma con F.N.M.E., s.p.a. per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale	Competenza	351.574,74
	Tot. comp.	351.574,74
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
4.8.2.1.02.120 005694 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.116 005693	Residui	0,00
Spese per i servizi aggiuntivi relativi al passante ferroviario di Milano ed al potenziamento del nodo di Milano connesso con l'alta capacità	Competenza	3.668.514,28
	Tot. comp.	3.668.514,28
	Tot. cassa	440.867,46

	Prov.	Euro
4.8.2.3.03.124 005150 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.121 005149	Residui	0,00
Impiego del mutuo per la concessione di contributi ad Aziende di trasporto per la sostituzione di autobus in esercizio da oltre quindici anni destinati al trasporto pubblico locale, nonché per l'acquisto di mezzi a trazione elettrica e di altri mezzi terrestri e lagunari e di impianti a fune per il trasporto pubblico di persone	Competenza	162.162,00
	Tot. comp.	162.162,00
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
Totale vincolate	Tot. comp.	5.526.204,73
	Tot. cassa	1.784.821,17
Totale infrastrutture e Mobilità	Tot. comp.	5.526.204,73
	Tot. cassa	1.784.821,17

DIREZIONE GENERALE: QUALITÀ DELL'AMBIENTE

	Prov.	Euro
4.9.5.7.02.299 005805 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Cofinanziamento regionale delle spese correnti per l'attuazione dei progetti presentati da soggetti diversi nel 2000 ammessi al sostegno del Programma life-natura	Competenza	65.008,28
	Tot. comp.	65.008,28
	Tot. cassa	6.809,08

	Prov.	Euro
4.9.5.7.03.158 005806 AUTONOME CAPITALE		
Cofinanziamento regionale delle spese per investimenti per l'attuazione dei progetti presentati da soggetti diversi nel 2000 ammessi al sostegno del Programma life-natura	Competenza	299.466,21
	Tot. comp.	299.466,21
	Tot. cassa	0,00

Totale autonome	Tot. comp.	364.474,49
	Tot. cassa	6,809,08
	Prov.	Euro
4.9.6.1.03.157 005703 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 005702	Residui	0,00
Contributi dello Stato per interventi relativi ai parchi inseriti nell'Accordo di programma quadro fra Governo e Regione in materia di ambiente e energia	Competenza	64.966,67
	Tot. comp.	64.966,67
	Tot. cassa	0,00
Totale vincolate	Tot. comp.	64.966,67
	Tot. cassa	0,00
Totale Qualità dell'Ambiente	Tot. comp.	429.441,16
	Tot. cassa	6.809,08

DIREZIONE GENERALE: TERRITORIO E URBANISTICA

	Prov.	Euro
4.10.2.1.03.291 005718 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.87 005717	Residui	0,00
Spese per la realizzazione e l'informazione dei fogli geologici	Competenza	14.688,00
	Tot. comp.	14.688,00
	Tot. cassa	0,00
	Prov.	Euro

4.10.3.1.02.108 006046 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.148 006042	Residui	1.471,95
Cofinanziamento della CE per l'attuazione del Progetto Interregionale «Catchrisk» nell'ambito del Programma Interreg IIIB - Spazio Alpino	Competenza	0,00
	Tot. comp.	1.471,95
	Tot. cassa	1.471,95
	Prov.	Euro

4.10.3.1.02.108 006047 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.148 006043	Residui	1.471,97
Cofinanziamento dello Stato in favore delle regioni italiane per l'attuazione del Progetto «Catchrisk» nell'ambito del Programma Interreg IIIB - Spazio Alpino	Competenza	0,00
	Tot. comp.	1.471,97
	Tot. cassa	1.471,97
	Prov.	Euro

4.10.3.3.03.110 003407 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.102 003406	Residui	0,00
Contributi statali per i progetti di risistemazione e di difesa delle risorse idriche del bacino idrografico del Po	Competenza	300.000,00
	Tot. comp.	300.000,00
	Tot. cassa	0,00
Totale vincolate	Tot. comp.	317.631,92
	Tot. cassa	2.943,92
Totale Territorio e Urbanistica	Tot. comp.	317.631,92
	Tot. cassa	2.943,92

TOTALE ALLEGATO 1	Tot. comp.	16.273.277,81
	Tot. cassa	1.794.574,17
Totale prelievo dall'U.P.B.5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa»		1.794.574,17

(BUR2005013)

D.d.s. 6 giugno 2005 - n. 8515

Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi del secondo comma dell'art. 39 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguenti variazioni da apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, al bilancio pluriennale 2005-2007 e al documento tecnico di accompagnamento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA E CREDITO

Visto il decreto n. 7708 del 17 maggio 2005 della Struttura Patrimonio e Logistica concernente il pagamento degli oneri locativi del 2° semestre 2005 per gli immobili siti in p.za IV Novembre n. 5 e in via Stresa nn. 22/24;

Accertato che il decreto n. 7708 del 17 maggio 2005 dispone integrazioni degli impegni nn. 259, 716, 1267, 2743, 2744, 10927 e 13239 per un importo complessivo pari a € 1.752.975,99;

Considerato che gli impegni menzionati sono stati assunti sull'UPB 5.0.2.0.1.181 capitolo 4154 esercizio finanziario 2005;

Accertato che il capitolo 4154 presenta una disponibilità di competenza pari a € 823.161,25 e quindi insufficiente per effettuare le integrazioni di impegno previste dal decreto n. 7708 del 17 maggio 2005;

Vista la lettera prot. n. b1.2005.0040311 del Dirigente della Struttura Rimborsi e Recupero Crediti Viviana Rava con cui si chiede il prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie della somma di € 2.000.000,00 a favore dell'UPB 5.0.4.0.1.241 capitolo 542;

Visto l'art. 39, secondo comma, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie per l'integrazione degli stanziamenti di capitoli di spesa, che hanno carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rivelata insufficiente;

Accertato che i capitoli:

- 5.0.4.0.1.241.542 «sgravi, rimborsi e spese accessorie di quote indebite ed inesigibili di imposte e tasse e canoni relativi a concessioni»,

- 5.0.2.0.1.181.4154 «spese per l'affitto dei locali utilizzati dalla Giunta regionale per il funzionamento istituzionale della struttura regionale» rientrano tra le fattispecie delle spese obbligatorie individuate dal terzo comma dell'art. 39 della l.r. 34/78;

Verificata la disponibilità di € 21.978.308,75 in termini di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.272 capitolo 537 del bilancio 2005 «fondo di riserva per le spese obbligatorie» del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007;

Considerata la necessità di provvedere alle opportune integrazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 attinente il richiamato capitolo di spesa;

Decreta

1) di apportare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, al Bilancio pluriennale 2005-2007 e al Documento tecnico di accompagnamento le seguenti variazioni:

- di prelevare la somma di € 3.000.000,00 dalla dotazione di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.272 capitolo 537 del Bilancio 2005 sulla base delle motivazioni espresse in premessa;
- di integrare per € 2.000.000,00 la dotazione di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.241 capitolo 542;
- di integrare per € 1.000.000,00 la dotazione di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.2.0.1.181 capitolo 4154;

2) di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura ragioneria e credito:
Manuela Giaretta

(BUR2005014)

D.d.s. 6 giugno 2005 - n. 8536

Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2005 di economie di stanziamento, nella parte spese, e di maggiori accertamenti, nella parte entrate, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2004 ai sensi dell'art. 50 della l.r. n. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 22 del d.lgs. 76/2000. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2005 e al documento tecnico di accompagnamento - 14° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA E CREDITO

Visto l'art. 50 della l.r. 34/78, e successive modifiche e integrazioni, e l'art. 22 del d.lgs. 76/2000 in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione specifica;

Visto l'art. 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale», che stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di destinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'art. 1, comma 28, della l.r. n. 41 del 20 dicembre 2004, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007, che autorizza la reiscrizione di fondi statali o dell'Unione Europea, con vincolo di destinazione specifica;

(2.1.0)

(2.1.0)

Vista la richiesta della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, con cui si chiede la reiscrizione, ex art. 22 del d.lgs. 76/2000 sul capitolo di spesa di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle maggiori entrate registrate sul corrispondente capitolo di entrata dell'esercizio 2004;

Dato atto che le maggiori entrate, di cui al punto precedente, sono state regolarmente accertate, nel corso dell'esercizio finanziario 2004;

Rilevata, inoltre, la necessità e l'urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di stanziamento rilevate sui capitoli di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle Direzioni Generali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi pagamenti;

Visti i provvedimenti organizzativi della VII Legislatura con i quali è stato riconfermato, tra gli altri, alla dott.ssa M. Giaretta l'incarico di dirigente della Struttura Ragioneria e Credito della Direzione Generale Risorse e Bilancio;

Decreta

1. di riscrivere al bilancio di previsione 2005, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui agli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prelevare dall'UPB 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», l'importo complessivo di € 4.836.287,03, come indicato nell'allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007 e al Documento tecnico di accompagnamento;

4. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
ragioneria e credito:
Manuela Giaretta

ALLEGATO 1

Economie accertate sui capitoli a destinazione vincolata da riscrivere ex art. 50 della l.r. 34/78

DIREZIONE GENERALE: AGRICOLTURA

	Prov.	Euro
2.3.4.2.02.31 005287 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 005286	Residui	0,00
Funzioni trasferite dal Ministero delle politiche agricole e forestali per le attività svolte dalle Associazioni provinciali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame	Competenza	6.836.619,22
	Tot. comp.	6.836.619,22
	Tot. cassa	4.009.588,37
Totale vincolate	Tot. comp.	6.836.619,22
	Tot. cassa	4.009.588,37
Totale Agricoltura	Tot. comp.	6.836.619,22
	Tot. cassa	4.009.588,37

DIREZIONE GENERALE: FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

	Prov.	Euro
2.5.2.3.02.77 004235 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Contributi alle università, alle istituzioni dell'A-FAM ed alle scuole superiori per mediatori linguistici e agli ISU per il periodo transitorio, dei proventi derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario per le azioni di sostegno economico agli studenti	Competenza	2.597.971,60
	Tot. comp.	2.597.971,60
	Tot. cassa	98.710,13
Totale autonome	Tot. comp.	2.597.971,60
	Tot. cassa	98.710,13
Totale Formazione, Istruzione e Lavoro	Tot. comp.	2.597.971,60
	Tot. cassa	98.710,13

DIREZIONE GENERALE: SANITÀ

	Prov.	Euro
3.7.1.2.02.335 006473 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.31 006472	Residui	0,00
Contributo dell'UE per il Progetto C3 (Comprehensive Continuous Care)	Competenza	29.000,00
	Tot. comp.	29.000,00
	Tot. cassa	0,00
Totale vincolate	Tot. comp.	29.000,00
	Tot. cassa	0,00
Totale Sanità	Tot. comp.	29.000,00
	Tot. cassa	0,00

DIREZIONE GENERALE: SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

	Prov.	Euro
4.9.1.1.03.138 005792 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 005786	Residui	0,00
Contributi per l'attuazione di programmi ambientali	Competenza	1.050.000,00
	Tot. comp.	1.050.000,00
	Tot. cassa	0,00
Totale vincolate	Tot. comp.	3.050.000,00
	Tot. cassa	0,00
Totale Servizi di Pubblica Utilità	Tot. comp.	3.050.000,00
	Tot. cassa	0,00

DIREZIONE GENERALE: TERRITORIO E URBANISTICA

	Prov.	Euro
4.10.3.5.03.111 005805 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 004097	Residui	0,00
Contributi per interventi urgenti per la ricostruzione e la ripresa di attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche ed eventi alluvionali del novembre 1994	Competenza	263.000,00
	Tot. comp.	263.000,00
	Tot. cassa	0,00
Totale vincolate	Tot. comp.	263.000,00
	Tot. cassa	0,00
Totale Territorio e Urbanistica	Tot. comp.	263.000,00
	Tot. cassa	0,00
TOTALE ALLEGATO 1	Tot. comp.	12.776.590,82
	Tot. cassa	4.108.298,50
Totale prelievo dall'U.P.B. 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa»		4.108.298,50

ALLEGATO 2

Reiscrizione dei maggiori accertamenti sui corrispondenti capitoli di spesa ex art. 22 del d.lgs.76/2000

DIREZIONE GENERALE: FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

	Prov.	Euro
2.5.2.3.02.77 004235 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE (Reiscrizione ex art. 1, comma 24 - l.r. 5/01)		
Contributi alle università, alle istituzioni dell'A-FAM ed alle scuole superiori per mediatori linguistici e agli ISU per il periodo transitorio, dei proventi derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario per le azioni di sostegno economico agli studenti	2004	727.988,53
	Tot. comp.	727.988,53
	Tot. cassa	727.988,53
Totale autonome	Tot. comp.	727.988,53
	Tot. cassa	727.988,53
Totale Formazione, Istruzione e Lavoro	Tot. comp.	727.988,53
	Tot. cassa	727.988,53
TOTALE ALLEGATO 2	Tot. comp.	727.988,53
	Tot. cassa	727.988,53

ALLEGATO 3

**REISCRIZIONI TOTALI
(Riepilogo allegati 1 e 2)**

	Competenza	Cassa
Totali allegato 1	12.776.590,82	4.108.298,50
Totali allegato 2	727.988,53	727.988,53
TOTALE GENERALE	13.504.579,35	4.836.287,03
Prelievo dall'UPB 5.0.4.0.1.301 cap 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa»		4.836.287,03

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR2005015)

(3.2.0)

Circ.r. 22 marzo 2005 - n. 14

Indicazioni attuative della d.g.r. n. 19977 del 23 dicembre 2004 «Ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 4 commi 4 e 5 della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23. Anno 2004»

Ai Direttori Generali
delle ASL della Lombardia
Ai Direttori Sociali
delle ASL della Lombardia
Ai Presidenti
delle Assemblee distrettuali dei Sindaci
delle Conferenze dei Sindaci
per il tramite delle ASL
Ai Responsabili Uffici di Piano
per il tramite delle ASL
Al Direttore
della Direzione Centrale Servizi socio-sanitari
Comune di Milano
Loro Sedi

Con la presente circolare si forniscono indicazioni volte anche a rispondere ai numerosi quesiti pervenuti relativamente all'applicazione di quanto disposto con la d.g.r. 19977 del 23 dicembre 2004 «Ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 4 commi 4 e 5 della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23. Anno 2004».

D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Legge 45/99

1. Si rammenta che, come per gli anni precedenti, la quota del FNPS riferita agli interventi per la lotta alla droga non è esclusivamente finalizzata ad interventi a valenza sociale, ma anche a quelli di carattere socio sanitario.

Pertanto, come già espresso nelle linee guida, sono da garantire attraverso il Fondo anche le progettualità riferibili a «riduzione danno» e «trattamento».

In attesa della definizione del processo di accreditamento della «sesta area» sono inoltre da garantire i progetti già in corso riferibili a questa tipologia.

2. La quota del 30% da riservare alla sperimentazione è da intendersi definita a livello di ASL in capo al Dipartimento Dipendenze. La ASL, tenuto conto delle indicazioni regionali, definirà le modalità di utilizzo.

3. Si ribadisce il ruolo fondamentale degli organismi di coordinamento nelle fasi di consultazione, costruzione e validazione dei programmi territoriali, le ASL, nelle loro articolazioni territoriali e nei diversi ambiti di intervento, sono tenute perciò a garantire il processo di partecipazione degli organismi esistenti sul proprio territorio attraverso un loro pieno coinvolgimento.

Nidi e micro nidi realizzati nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 70 della legge 21 dicembre 2001, n. 448

In seguito all'applicazione di quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 2003, in merito all'illegittimità della costituzione di un fondo statale a destinazione vincolata per la realizzazione di asili nido, le risorse destinate ai nidi aziendali ai sensi dell'art. 70 della legge 448/01, quest'anno sono state assegnate dallo Stato alle Regioni senza vincolo di destinazione e pertanto, confluisce nel fondo indistinto per le politiche sociali, e ridistribuite percentualmente agli ambiti distrettuali.

Con le risorse destinate nelle due annualità precedenti, sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione ca. 3700 posti nido aggiuntivi di cui ca. 900 per gestioni già avviate.

Si sottolinea che i nidi realizzati nei luoghi di lavoro, rispondendo anche ad esigenze di conciliazione della vita familiare con quella professionale, a differenza dei nidi territoriali, si rivolgono ad un bacino d'utenza generalmente più esteso di quello comunale; ne discende che le risorse pubbliche destinate al finanziamento di tali nidi, non possono essere poste a carico esclusivamente del Comune o distretto di ubicazione.

Va inoltre considerato che le assegnazioni delle due annualità precedenti possono aver prodotto residui dovuti a servizi finanziati ma non avviati o avviati per quote inferiori di posti. Tali residui devono essere comunque utilizzati per contribuire alla gestione per l'anno in corso dei nidi funzionanti ed integrare le risorse che tutti gli ambiti distrettuali metteranno a disposizione attraverso quote del fondo indistinto.

In considerazione di quanto suesposto, e per non aggravare gli ambiti distrettuali garantendo comunque la continuità con le due annualità precedenti, si ritiene per l'anno in corso di attribuire ancora alle ASL ed al Comune di Milano per la parte di competenza, la regia della definizione dei piani di finanziamento dei nidi realizzati nei luoghi di lavoro.

Pertanto, di seguito si forniscono le indicazioni al fine di determinare, in continuità con le due annualità precedenti, le risorse da destinare ai nidi aziendali e le conseguenti procedure e modalità di finanziamento.

Si assume quale criterio generale che per l'anno in corso:

1. non vengano ammesse domande per nuove costruzioni/ristrutturazioni (anche in considerazione del fatto che è stata predisposta specifica iniziativa FRISL sulla prima infanzia);
2. venga data priorità di finanziamento alle gestioni di nidi già finanziati (per la realizzazione o per la gestione).

Relativamente alla determinazione dei budget da assegnare al finanziamento dei nidi aziendali le ASL promuovono:

1. la determinazione da parte dei Comuni afferenti agli ambiti distrettuali, secondo criteri concordati tra gli stessi, della quota di risorse del fondo indistinto (cui tutti gli ambiti concorreranno) e che insieme ai residui determinatisi da eccedenze degli anni precedenti costituirà il budget di finanziamento a disposizione del territorio dell'ASL per l'anno in corso;

2. l'adozione da parte degli ambiti distrettuali di criteri di finanziamento omogenei a livello di territorio dell'ASL, al fine di garantire a tutti i nidi aziendali già avviati una quota di contributo per la gestione.

A tal fine le ASL provvederanno a mettere a disposizione degli ambiti tutti i dati relativi alle due annualità precedenti ed utili ai fini delle determinazioni di cui sopra.

Le ASL, al fine di determinare l'ammontare delle quote che residuano, dovranno altresì:

1. accertare l'avvio effettivo delle realizzazioni anche in relazione ai posti verificando tra le aziende che non hanno ancora avviato i lavori, quali intendano rinunciare alla realizzazione del nido e conseguentemente al contributo;

2. concordare con le altre aziende i tempi di avvio lavori al fine di non immobilizzare residui dell'anno precedente che potrebbero invece essere più utilmente utilizzati ad integrare le quote dell'anno in corso.

Relativamente alla presentazione delle domande di finanziamento da parte delle aziende si ritiene che, come già gli anni scorsi, queste potrebbero essere presentate ai Comuni sede del nido e da questi trasmessi alle ASL che provvederanno all'istruttoria, secondo le determinazioni concordate dagli ambiti distrettuali, alla formulazione della graduatoria, alla determinazione del contributo ed alla sua erogazione.

Misure a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione per il sostegno alla natalità (legge 289/02)

Si definisce, ai fini della rendicontazione degli interventi attuati a favore dei minori e delle famiglie, che il debito informativo (relativo sia all'anno precedente che all'anno in corso) dovrà essere assolto compilando in tutti i suoi campi, e per ciascun anno di riferimento, la seguente tabella che verrà trasmessa, anche via mail, ai responsabili del procedimento.

Le ASL ed il Comune di Milano per la parte di competenza, raccoglieranno i dati degli ambiti distrettuali ed invierà alla Regione il prospetto sintetico.

EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI	TOTALE
Nuclei familiari complessivi che hanno beneficiato del buono	
Nuclei in fragilità economica che hanno beneficiato del buono per l'accudimento dei nuovi nati	
Nuclei che hanno beneficiato del buono per l'accudimento di bambini in alternativa all'asilo nido	
Nuclei che hanno beneficiato del buono per accudimento di bambini durante il periodo di degenza ospedaliera	
N. Comuni dell'ambito coinvolti nella erogazione dei buoni	
Risorse complessivamente impegnate per l'erogazione dei buoni sociali	
PROGETTI AVVIATI	
N. progetti avviati	
N. progetti di durata annuale	
N. progetti di durata biennale	
N. progetti di durata triennale	
N. nuclei familiari complessivamente presi in carico	
N. minori complessivamente presi in carico	
N. Comuni dell'ambito coinvolti nella realizzazione del progetto	
Risorse complessivamente impegnate per la realizzazione dei progetti	

Legge 162/98

1. Sono ammissibili progetti rivolti a disabili plurimi, affetti anche da patologie psichiatriche e in carico ai servizi psichiatrici territoriali, purché l'intervento non riguardi la patologia psichiatrica.

2. Progetti già sostenuti da altre provvidenze sono finanziabili per la quota necessaria al raggiungimento del 70%, o nei casi previsti del tetto massimo di spesa ammissibile pari a € 10.600.

Contributi previsti per le attività svolte dalle Province in accordo con i Comuni in merito ai minori ex ONMI (r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e l.r. 1/2000 e successive integrazioni)

Anche per l'anno 2005, così come negli anni precedenti, i Fondi ex ONMI verranno ripartiti dalla Regione direttamente alle Province sulla base dei costi sostenuti da queste nel 2004.

Si rammenta però che la l.r. 34/04 «Politiche regionali per i minori», prevede che le attività assistenziali di cui all'art. 8, comma 5 della legge 328/00, ad esclusione delle funzioni in materia di disabili sensoriali, siano svolte dai comuni, pertanto a partire dal prossimo anno, anche i contributi regionali assegnati fino ad ora alle province, saranno ricompresi nel FNPS. Sarà quindi cura delle Province definire, in accordo con i Comuni, i passaggi di competenze fermo restando che è comunque possibile la delega di funzioni da parte del comune alla Provincia.

Scadenze Flussi Informativi

Legge 45/99

I consuntivi devono essere trasmessi, come già in vigore, tramite la procedura consolidata.

- Il primo consuntivo (30 settembre) contenente i dati richiesti dalla Regione, dovrà essere inviato improrogabilmente entro il 10 ottobre.

- Dati trimestrali: dovranno essere trasmessi improrogabilmente entro il 30 del mese successivo allo scadere del trimestre.

- Consuntivo spese: scheda riepilogativa predisposta da Regione improrogabilmente entro il 30 gennaio.

Legge 286/98

I dati vengono trasmessi secondo la procedura e gli strumenti informatici a disposizione.

- Approvazione graduatoria: comunicazione (via mail) del numero di deliberazione con cui viene approvata la graduatoria (non costituisce debito informativo) entro il 5 agosto.

- Trasmissione dati relativi alle risultanze dell'istruttoria dei progetti pervenuti tramite «Migra» improrogabilmente entro il 5 agosto 2005. Contestualmente, al fine di consentire la elaborazione da parte dell'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multiethnicità, dovrà essere messa a disposizione una copia dei progetti approvati.

grazione e la multiethnicità, dovrà essere messa a disposizione una copia dei progetti approvati.

- Primo Consuntivo (30 settembre): contenente i dati richiesti dalla Regione, ovvero attraverso gli aggiornamenti di monitoraggio «Migra» e invio del Data Base improrogabilmente entro il 30 settembre 2005.

- Stato di avanzamento dei progetti, ovvero attraverso gli aggiornamenti di monitoraggio «Migra» e invio del Data Base: improrogabilmente entro il 30 gennaio 2006.

- Consuntivazione progettualità 2004/2005 attraverso gli aggiornamenti di monitoraggio «Migra» e invio del Data Base nonché le relative schede di consuntivazione riepilogative dei progetti finanziati e relazione finale definita sulla base delle indicazioni Regionali: improrogabilmente entro il 30 giugno 2006.

Legge 328/00 art. 28 (povertà estrema e senza fissa dimora)

- Approvazione graduatoria: comunicazione (via mail) del numero di deliberazione con cui viene approvata la graduatoria (non costituisce debito informativo) entro il 5 agosto.

- Primo consuntivo (30 settembre): contenente i dati richiesti dalla Regione, dovrà essere inviato improrogabilmente entro il 10 ottobre.

- Secondo consuntivo entro il 10 aprile e successivamente ad ogni semestre.

Legge 285/97, legge 162/98, legge 289/02

- Consuntivazione progetti graduatoria 2004: improrogabilmente entro il 10 ottobre.

- Approvazione graduatoria anno 2005 leggi 285/97 e 162/98: comunicazione (via mail) del numero di deliberazione con cui viene approvata la graduatoria (non costituisce debito informativo) entro il 5 agosto.

- Primo consuntivo leggi 285/97, 162/98, 289/02: trasmissione dati relativi alle risultanze dei progetti/interventi pervenuti secondo gli schemi predisposti dalla Regione: improrogabilmente entro il 10 ottobre.

- Stato di avanzamento dei progetti: improrogabilmente entro il 30 gennaio.

Il direttore generale: Umberto Fazzone

D.G. Sanità

(BUR2005016)

(3.2.0)

D.d.g. 19 maggio 2005 - n. 7855

Aggiornamento delle strutture ospedaliere che hanno titolo per partecipare al comitato di coordinamento regionale dei CIO della Lombardia (C.R.CIO), ai sensi del d.d.g. sanità n. 8603 del 20 maggio 2002

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il d.d.g. Sanità n. 8603 del 20 maggio 2002 «Istituzione del Coordinamento Regionale dei comitati di controllo delle infezioni ospedaliere (C.R. CIO)» che definisce i requisiti che devono possedere le strutture ospedaliere affinché un rappresentante del loro CIO partecipi al C.R.CIO;

Richiamato il d.d.g. Sanità n. 15534 del 24 settembre 2003 «Individuazione delle strutture ospedaliere che hanno titolo per partecipare al Comitato di coordinamento regionale dei CIO della Lombardia (C.R.CIO) ai sensi del d.d.g. n. 8603 del 20 maggio 2002»;

Atteso che il citato d.d.g. Sanità n. 8603/02 demanda all'U.O. Prevenzione il compito di acquisire le richieste di partecipazione al C.R.CIO delle Strutture Ospedaliere in presenza dei requisiti minimi di ammissione stabiliti nel decreto stesso e, conseguentemente, aggiornare l'elenco dei partecipanti al C.R.CIO;

Considerato che a tal fine è stato trasmesso alle Direzioni di 119 strutture ospedaliere della Lombardia, con lettera 8 febbraio 2005 prot. H1.2005.0006125, il questionario «Indagine conoscitiva relativa alle infezioni ospedaliere»;

Rilevato che su 119 strutture ospedaliere, alle quali è stato inviato il questionario, 75 lo hanno restituito compilato e,

dall'analisi di questi, 59 ospedali soddisfano i criteri di inclusione nel C.R. CIO, suddivisi come segue:

Tipologia struttura	Questionari inviati	Questionari restituiti	Strutture ammesse
AO	29	29	29
IRCCS Pubblici	5	3	3
IRCCS Privati	13	9	6
Case di cura	67	31	19
Ospedali Classificati	5	3	3
Totale ospedali	119	75	60

Considerato, pertanto che, a seguito dell'aggiornamento, le Strutture sanitarie ospedaliere lombarde che hanno titolo a partecipare al C.R.CIO sono indicate nell'allegato 1, parte sostanziale e integrante del presente atto;

Ritenuto di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche e integrazioni che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. 7/4 del 4 maggio 2000 «Avvio della VII Legislatura, Costituzione delle Direzioni Generali» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002, «Disposizione a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)» e successive modificazioni, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale sanità al dr. Carlo Lucchina;

Decreta

1. di approvare l'elenco, in allegato 1, parte sostanziale e integrante del presente atto, delle strutture ospedaliere lombarde che hanno titolo a partecipare con un loro rappresentante del CIO al Coordinamento Regionale dei comitati di controllo delle infezioni ospedaliere (C.R. CIO), in quanto in possesso dei requisiti richiesti;

2. di demandare all'Unità Organizzativa Prevenzione della Direzione Generale Sanità il compito di acquisire e aggiornare l'elenco dei nominativi dei rappresentanti dei CIO delle strutture ospedaliere che hanno titolo di far parte del C.R.CIO, elencate all. 1;

3. di demandare, altresì, agli atti successivi previsti al punto 2 del presente decreto la definizione organizzativa e di funzionamento del C.R.CIO sulla base del numero dei partecipanti;

4. di dare atto che la partecipazione al C.R.CIO non dà luogo al riconoscimento di gettoni di presenza e al rimborso delle spese di viaggio che saranno a carico della struttura di appartenenza;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il direttore generale: Carlo Lucchina

ALLEGATO 1

Strutture ospedaliere della Regione Lombardia che hanno titolo per partecipare al Coordinamento Regionale dei Comitati di controllo delle infezioni ospedaliere (C.R. CIO)

N.	Denominazione	Tipologie	Sede	Prov.
1	Ospedale di Circolo	A.O.	Busto Arsizio	VA
2	S. Antonio Abate	A.O.	Gallarate	VA
3	Ospedale Melegnano	A.O.	Melegnano	MI
4	Ospedale Civile	A.O.	Vimercate	MI
5	Ospedale Treviglio	A.O.	Treviglio	MI
6	Bolognini	A.O.	Seriante	BG
7	Mellino Mellini	A.O.	Chiari	BS
8	A.O. Desenzano	A.O.	Desenzano	BS
9	A.O. Crema	A.O.	Crema	CR
10	Ospedale Legnano	A.O.	Legnano	MI
11	Fondazione Macchi	A.O.	Varese	VA
12	Ospedale Sant'Anna	A.O.	Como	CO
12	Ospedale di Lecco	A.O.	Lecco	LC

N.	Denominazione	Tipologie	Sede	Prov.
14	A.O. Valtellina-Valchiavenna	A.O.	Sondrio	SO
15	Ospedali Riuniti	A.O.	Bergamo	BG
16	Spedali Civili	A.O.	Brescia	BS
17	Ospedale C. Poma	A.O.	Mantova	MN
18	Istituti Ospitalieri	A.O.	Cremona	CR
19	Ospedale San Gerardo	A.O.	Monza	MI
20	Fatebenefratelli e Oftalmico	A.O.	Milano	MI
21	Istituto G. Pini	A.O.	Milano	MI
22	ICP	A.O.	Milano	MI
23	Ospedale San Paolo	A.O.	Milano	MI
24	San Carlo Borromeo	A.O.	Milano	MI
25	Luigi Sacco	A.O.	Milano	MI
26	Ospedale Niguarda	A.O.	Milano	MI
27	Provincia Lodi	A.O.	Lodi	LO
28	Provincia Pavia	A.O.	Pavia	PV
29	G. Salvini	A.O.	Garbagnate	MI
30	Fondazione Maugeri	IRCCS Priv.	Tradate	VA
31	Fondazione Maugeri	IRCCS Priv.	Gussago	BS
32	Maria Nascente - Don Gnocchi	IRCCS Priv.	Milano	MI
33	Fondazione Maugeri	IRCCS Priv.	Pavia	PV
34	Ist. Eur. Oncologia	IRCCS Priv.	Milano	MI
35	Ist. Neurologico C. Mondino	IRCCS Priv.	Pavia	PV
36	Ospedale Maggiore	IRCCS Pub.	Milano	MI
37	San Matteo	IRCCS Pub.	Pavia	PV
38	Istituto dei Tumori	IRCCS Pub.	Milano	MI
39	Ospedale Moriggia-Pelascini	Osp. Reg. Class.	Gravedona	CO
40	Ospedale San Giuseppe	Osp. Reg. Class.	Milano	MI
41	Ospedale S. Orsola bfb	Osp. Reg. Class.	Brescia	BS
42	Igea	Casa di Cura	Milano	MI
43	Don Gnocchi B. Palazzolo	Casa di Cura	Milano	MI
44	Istituto Clinico S. Ambrogio	Casa di Cura	Milano	MI
45	San Siro Spa	Casa di Cura	Milano	MI
46	Policlinico San Donato	Casa di Cura	San Donato	MI
47	Villa Aprica	Casa di Cura	Como	CO
48	Gavazzeni	Casa di Cura	Bergamo	BG
49	Clinica Castelli	Casa di Cura	Bergamo	BG
50	Policlinico San Pietro	Casa di Cura	Ponte San Pietro	BG
51	Villa Gemma	Casa di Cura	Gardone Riviera	BS
52	Poliambulanza	Casa di Cura	Lumezzane Brescia (correzione per mero errore materiale)	BS
53	San Rocco di Franciacorta	Casa di Cura	Ome	BS
54	Humanitas	Casa di Cura	Rozzano	MI
55	Domus Salutis	Casa di Cura	Brescia	BS
56	Clinica San Carlo	Casa di Cura	Paderno Dugnano	MI
57	Policlinico di Monza	Casa di Cura	Monza	MI
58	S. Rocco di Franciacorta	Casa di Cura	Ome	BS
59	Casa di cura Ambrosiana	Casa di Cura	Cesano Boscone	MI
60	Casa di cura S. Maria delle Grazie	Casa di Cura	Voghera	PV

(BUR2005017)

(3.2.0)

Circ.r. 24 maggio 2005 - n. 20

Circolare regionale 17 novembre 2004, n. 39 - Vendita diretta al consumatore di latte crudo vaccino, ovi-caprino e bufalino nell'azienda agricola di produzione

Ai Direttori Generali delle ASL della Regione Lombardia
LORO SEDI

Ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL della Regione Lombardia
LORO SEDI

Al Ministero della Salute D.G.S.V.A.
piazza Guglielmo Marconi, 25
00100 ROMA EUR

Alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura
Piazza IV Novembre
20100 MILANO

All'Associazione Regionale Allevatori
CREMA

Alla Federazione Regionale
Coltivatori Diretti della Lombardia
20100 MILANO

Alla Federlombarda Agricoltori
20100 MILANO

Alla Confederazione Italiana Agricoltura
Regionale della Lombardia
20100 MILANO

Con la Circolare citata in oggetto, la scrivente U.O. ha fornito delle linee guida operative finalizzate da una parte ad uniformare il comportamento dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari sul territorio della Regione Lombardia in merito alla commercializzazione del latte crudo vaccino, oviscaprino e bufalino con cessione diretta dal produttore agricolo al consumatore finale e dall'altra di consentire la vendita e la valorizzazione di tale prodotto anche mediante modalità di distribuzione innovative.

In riferimento alle procedure di cui trattasi sono pervenute a questa U.O. numerose richieste di chiarimento, da parte dei Servizi Veterinari competenti e da parte di associazioni di categoria degli allevatori.

In particolare è necessario approfondire alcuni aspetti inerenti le macchine erogatrici, il loro posizionamento (in azienda ed altrove), le modalità di pulizia e sanificazione delle stesse e delle superfici che vengono in contatto con il latte crudo, il rispetto delle prescrizioni in materia di igienicità dell'erogazione e delle modalità di trasporto del latte crudo.

Inoltre, a seguito del notevole interesse e dello sviluppo rapido di tale tipologia di vendita, questa U.O. ha ricevuto numerose richieste di parere in merito alle differenti possibilità di pratica effettuazione della vendita diretta al consumatore finale con particolare riferimento alla possibilità di posizionare tali macchine erogatrici presso imprese commerciali terze, supermercati, negozi di vendita di varie tipologie, ecc..

Pare pertanto opportuno ribadire che quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 della l. 3 maggio 1989, n. 169 «disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino» nel consentire la vendita di latte crudo «direttamente dal produttore al consumatore nella stessa azienda agricola di produzione» non deve venire inteso in modo rigido con l'impossibilità di vendita del latte crudo all'esterno dell'azienda di produzione ma, come stabilito anche per altre analoghe tipologie di attività, tale obbligo possa essere interpretato come correlazione funzionale tra azienda di produzione e luogo di vendita del latte crudo; è altrettanto opportuno ribadire che tale vendita dovrà ovviamente e tassativamente avvenire nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie.

A tal fine è assolutamente necessario tener conto della particolare tipologia del prodotto alimentare in questione.

Si tratta infatti di una sostanza alimentare facilmente alterabile con una debole ed effimera protezione naturale. Il calore lo modifica e numerosi microrganismi possono proliferare in tale matrice.

Il suo impiego per l'alimentazione diretta esige delle misure di precauzione particolari e severe per la difesa dalla contaminazione e colonizzazione di germi e contro l'attività di enzimi.

Tale rispetto dovrà comprendere tanto l'idoneità delle attrezzature utilizzate per il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione del latte nonché la presenza di un valido piano di autocontrollo aziendale che preveda le modalità di gestione delle varie procedure di carattere igienico sanitario (pulizia, sanificazione, temperature di trasporto e stoccaggio, tempi di scadenza, controlli analitici, gestione delle non conformità, ecc.).

Alla luce di quanto fin qui esposto, al fine di evitare disposizioni applicative differenti nelle diverse AA.SS.LL., si ritiene opportuno fornire gli ulteriori chiarimenti contenuti nelle schede allegate.

Nel raccomandare una puntuale applicazione delle indicazioni di cui trattasi e nella diffusione della presente Circolare

al personale operante sul territorio e a tutti gli operatori economici interessati, si porgono distinti saluti.

Il dirigente: Mario Astuti

Autorizzazione sanitaria

L'articolo 2 della l. 30 aprile 1962, n. 283 «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» dispone che «l'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato all'autorizzazione sanitaria».

Appare evidente che oggetto dell'autorizzazione sanitaria non è la vendita in quanto tale di sostanze alimentari, bensì la produzione, la preparazione, il confezionamento ed il deposito delle stesse.

Pertanto le attività consentite con le autorizzazioni sanitarie concesse dai Servizi Veterinari competenti dovranno riguardare esclusivamente quelle che si effettuano nei locali, nelle strutture e con le attrezzature attinenti la produzione, la filtrazione, la refrigerazione, il deposito e il confezionamento del latte crudo destinato alla vendita diretta al consumatore finale.

Non è quindi previsto, dalle norme attualmente vigenti, il rilascio di autorizzazioni sanitarie che comprendano la vendita delle sostanze alimentari, sia che tale vendita avvenga presso l'azienda sia che avvenga in altre sedi differenti.

Ne consegue che anche le modalità di vendita dello stesso latte (con bottiglie proprie dell'acquirente, imbottigliato presso l'azienda o erogato con distributori semiautomatici o totalmente automatici) non sono soggette al rilascio di autorizzazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Posizionamento degli erogatori automatici in azienda

Come sopra evidenziato la collocazione di tali erogatori non deve essere oggetto di autorizzazione sanitaria rilasciata dai Servizi Veterinari competenti.

Bisogna però anche considerare che l'istanza autorizzativa presentata dall'azienda agricola che intende intraprendere la vendita diretta di latte crudo deve essere accompagnata da una relazione tecnica dettagliata esplicativa inerente, tra l'altro, anche le modalità di vendita della matrice alimentare oggetto di istanza autorizzativa.

Nel caso in cui tali modalità non dovessero soddisfare le prescrizioni igienico sanitarie inerenti la collocazione dei distributori di cui trattasi, o altre modalità di vendita, all'istanza dovrà seguire un diniego motivato da parte del Servizio Veterinario competente.

Nel caso in cui, effettuando la normale attività di vigilanza, si dovesse accertare che un'azienda agricola precedentemente autorizzata in quanto le modalità di vendita erano conformi dovesse introdurre la vendita con nuove modalità ritenute non idonee si dovrà provvedere a prescrivere l'adeguamento delle modalità medesime.

Nel caso l'azienda non dovesse ottemperare a tali prescrizioni, nei tempi e nella tipologia delle prescrizioni stesse, il Servizio Veterinario competente deve assumere i seguenti provvedimenti:

1. revoca motivata dell'autorizzazione sanitaria a suo tempo rilasciata;
2. comunicazione all'autorità sanitaria comunale (Sindaco del comune dove viene effettuata la vendita con modalità non idonee dal punto di vista igienico sanitario) dell'avvenuta revoca dell'autorizzazione sanitaria, nonché espressione del proprio parere sfavorevole inerente le modalità di vendita in questione e la mancata osservanza di una disposizione sanitaria da parte dell'impresa agricola.

Ad ogni buon conto si ritiene opportuno, considerando le peculiarità costruttive di tali apparecchiature nonché l'esigenza di consentirne l'accesso agli acquirenti in momenti vari della giornata anche quando non è presente personale dell'azienda di produzione, fornire alcune indicazioni inerenti la collocazione aziendale delle macchine erogatrici di cui trattasi.

Non si ritiene igienicamente accettabile il posizionamento degli erogatori nei locali oggetto di autorizzazione sanitaria (locale di deposito del latte) se tale collocazione comporta l'accesso ai locali stessi da parte dell'acquirente.

Si ritiene invece possibile il posizionamento di una parte del distributore automatico nel locale stoccaggio del latte crudo, dove è presente il tank frigorifero, nel caso in cui si provveda a garantire l'erogazione esternamente al locale stesso mediante apertura nel muro.

Per garantire tale requisito si possono considerare come idonee diverse soluzioni; a puro titolo esemplificativo è possibile indicare una tipologia analoga allo sportello bancomat, evitando soluzioni di continuo tra gruppo erogatore e pareti del locale e a condizione che il gruppo erogatore sia provvisto di sportello di chiusura a ritorno automatico (esempio molla di ritorno o altro dispositivo idoneo) e che venga garantito il rispetto delle temperature di conservazione del latte crudo anche nel tratto di tubazioni compreso tra il tank frigorifero ed il rubinetto di erogazione.

Inoltre l'esterno dell'erogatore, dove accede l'acquirente, deve venire coperto da apposita tettoia che protegga il gruppo erogatore dagli agenti atmosferici e dai raggi solari diretti.

Si può anche ritenere idoneo il posizionamento esterno al locale latte ma adiacente ad una parete dello stesso sia che la macchina erogatrice sia collegata direttamente al tank frigorifero sia che sia dotata di serbatoio autonomo, a condizione che:

1. la macchina erogatrice sia situata almeno sotto un'apposita tettoia che funga da riparo dagli agenti atmosferici e dai raggi solari diretti;
2. sia garantito il rispetto delle temperature di conservazione del latte crudo anche nel tratto di tubazioni compreso tra il tank frigorifero, o il serbatoio autonomo, ed il rubinetto di erogazione;
3. il gruppo erogatore deve essere provvisto di sportello di chiusura a ritorno automatico (esempio molla di ritorno o altro dispositivo idoneo).

Si ritengono possibili anche soluzioni che prevedano le macchine erogatrici posizionate in appositi locali, situati nell'azienda di produzione, rispondenti ai requisiti igienico sanitari propri dei locali di vendita.

Un esempio relativo a questa situazione può essere rappresentato dall'azienda agricola di produzione provvista di un laboratorio lattiero caseario autorizzato ai sensi del d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 o ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e di un locale di vendita dei prodotti a base di latte ivi fabbricati.

Anche in questa situazione si devono offrire garanzie circa il rispetto delle temperature di conservazione del latte crudo anche nel tratto di tubazioni compreso tra il serbatoio frigorifero dell'erogatore ed il rubinetto di erogazione.

Il posizionamento dell'erogatore presso l'azienda di produzione non deve in nessun caso poter rappresentare un rischio per gli acquirenti e pertanto tale localizzazione deve tenere conto dell'incolunità delle persone che accedono all'allevamento.

Al fine di garantire il rispetto delle norme di biosicurezza gli erogatori automatici necessari alla vendita devono essere ubicati in modo tale che sia ridotta al minimo la possibilità di contatto diretto e indiretto tra acquirenti, loro mezzi e gli animali allevati.

Posizionamento degli erogatori automatici in siti differenti dall'azienda agricola autorizzata alla produzione di latte crudo da destinarsi alla vendita diretta al consumatore

Tale aspetto riveste un particolare interesse ed è stato oggetto di un cospicuo numero di quesiti pervenuti a questa U.O. Veterinaria.

A tal fine si ritiene opportuno, analogamente a quanto esposto nel capitolo precedente, che le istanze autorizzative vengano valutate anche in relazione alla relazione descrittiva inerente le modalità di vendita del latte in questione.

Per garantire tale requisito è possibile considerare come idonee le modalità di seguito esposte.

A) Posizionamento diretto su pubbliche vie o piazze (comunque sempre con garanzia di collegamento funzionale diretto con l'azienda agricola di produzione). Senza presenza costante del titolare o di altro personale addetto all'erogatore.

1. l'erogatore deve venire collocato in locali chiusi (anche

chioschi o strutture prefabbricate) dotati di corrente elettrica e di erogazione di acqua potabile calda e fredda;

2. i pavimenti, lavabili, impermeabili, uniti e compatti devono consentire un adeguato deflusso delle acque impiegate per il lavaggio;
3. le pareti devono essere in materiale lavabile;
4. l'accesso all'erogazione da parte del pubblico potrà avvenire anche con modalità analoghe a quelle degli sportelli tipo bancomat sopra descritte per il posizionamento in azienda;
5. dovrà essere possibile disporre, nel locale ove è situato l'erogatore, di idoneo lavabo lavamani che eroghi acqua calda e fredda potabile completo di idonei distributori di salviette monouso e di sapone, nonché di cestino a pedale;
6. garanzie circa il rispetto delle temperature di conservazione del latte crudo anche nel tratto di tubazioni compreso tra il serbatoio ed il rubinetto di erogazione.

I chioschi installati in posto fisso, costruiti in materiale idoneo, devono essere autorizzati dal Sindaco su parere conforme del Dipartimento di Prevenzione Medico e devono essere lontani da fonti di insalubrità o insudiciamento.

B) Posizionamento in negozi, supermercati, ipermercati, mercati a posto fisso e fiere (comunque con garanzia di collegamento funzionale diretto con l'azienda agricola di produzione).

1. l'erogatore deve venire collocato in locali chiusi o comunque aree delimitate e dotati di corrente elettrica e di erogazione di acqua potabile, calda e fredda;
2. i pavimenti devono consentire un adeguato deflusso delle acque impiegate per il lavaggio verso chiusini sifonati muniti di apposita griglia (facili da sottoporre a operazioni di pulizia e sanificazione) collegati a scarichi che garantiscano un agevole deflusso delle acque stesse e che evitino ritorno di odori sgradevoli;
3. l'accesso all'erogazione da parte del pubblico potrà avvenire anche con modalità analoghe a quelle degli sportelli tipo bancomat sopra descritte per il posizionamento in azienda;
4. dovrà essere disponibile un idoneo lavabo lavamani che eroghi acqua calda e fredda potabile completo di idonei distributori di salviette monouso e di sapone, nonché di cestino a pedale;
5. garanzie circa il rispetto delle temperature di conservazione del latte crudo anche nel tratto di tubazioni compreso tra il serbatoio ed il rubinetto di erogazione.

Pare opportuno ribadire quanto esposto al capitolo precedente relativamente alle modalità di vendita del latte crudo in questione, qualora queste modalità, oggetto di dettagliata esposizione nella relazione tecnica che deve accompagnare l'istanza autorizzativa, non dovessero essere ritenute idonee dal Servizio Veterinario competente si negherà, motivandolo, il rilascio dell'autorizzazione sanitaria richiesta.

Il riempimento degli erogatori deve essere effettuato con idonee modalità igienico-sanitarie che devono essere formalmente declinate nel programma di autocontrollo aziendale nonché nella relazione tecnica allegata all'istanza autorizzativa.

Il posizionamento della macchina erogatrice su pubbliche vie dovrà venire comunicato, dall'azienda che presenta l'istanza autorizzativa, al Sindaco del comune interessato per il rilascio delle autorizzazioni amministrative di competenza comunale.

A tale autorità il Servizio Veterinario competente deve comunicare il proprio parere, favorevole o meno, inerente la collocazione in oggetto e, nel caso, copia dell'autorizzazione sanitaria rilasciata all'azienda medesima.

Prescrizioni relative all'etichettatura dei contenitori di latte crudo

Nelle differenti situazioni considerate, oltre a quanto previsto con la Circolare regionale 17 novembre 2004, n. 39, gli erogatori dovranno riportare in modo evidente e chiaramente leggibile l'indicazione «da conservare in frigorifero».

Ulteriori aspetti

Il latte oggetto della vendita deve originare da un'unica azienda di produzione, non si configura nella fattispecie della vendita diretta dal produttore al consumatore la possibilità di vendita di latte di raccolta, da parte di una cooperativa o di qualsiasi altra società, di latte di più conferenti anche se associati o membri della cooperativa medesima.

In caso di «sospensione» (e non di «osservazione») per superamento dei limiti di carica batterica e tenore di cellule somatiche del latte crudo prodotto presso un'azienda di produzione autorizzata la vendita, con qualsiasi modalità di latte crudo, deve cessare fino alla riammissione del latte di cui trattati.

In tale caso non è accettabile che si possa prevedere una sostituzione, per il periodo di sospensione, con latte di altre aziende di produzione autorizzate alla vendita diretta.

Il latte eventualmente avanzato oltre le 24 ore dall'ultimo riempimento deve venire asportato dall'erogatore che deve essere sottoposto ad adeguate operazioni di pulizia, detersione e sanificazione prima di venire riempito con altro latte crudo munto in giornata.

Si ritiene che i programmi di autocontrollo aziendale predisposti dalla azienda di produzione vengano determinati sulla base dell'analisi del rischio propria della singola azienda agricola.

Sempre sulla base di tale principio si dovranno programmare, per frequenza e tipologia, anche le ricerche analitiche effettuate in autocontrollo.

Pertanto, la valutazione di tali protocolli e delle analisi previste, dovrà venire effettuata dal Servizio Veterinario competente, tenendo presente tale analisi del rischio per ogni singola azienda di produzione.

Bisogna inoltre considerare che le aziende produttrici di cui trattasi sono sottoposte da anni a vigilanza veterinaria e a vari campionamenti ufficiali e in autocontrollo, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi del d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54.

In caso di referti d'analisi sfavorevoli ottenuti a seguito di campionamenti effettuati in autocontrollo per i seguenti parametri:

- Cellule somatiche
- Carica batterica totale
- Germi indicatori di carenza d'igiene
- Germi testimoni di carenza d'igiene
- Parametri qualitativi
- Germi patogeni
- Punto crioscopico
- Presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive
- Aflatossina M1

L'operatore deve procedere ad una revisione dei procedimenti di sorveglianza e di controllo dei punti critici applicati nell'impianto interessato ed il Servizio Veterinario competente deve verificare l'adeguatezza e la corretta applicazione delle azioni correttive introdotte.

In particolare si verificherà:

- che sia stato condotto il riesame del piano di autocontrollo secondo i principi dell'HACCP;
- che siano state identificate le cause di non conformità;
- che si sia provveduto a rimuovere tali cause e che siano state introdotte le azioni correttive;
- che si controlli che le azioni correttive introdotte siano capaci di evitare il ripetersi delle non conformità.

Per quanto concerne i campionamenti ufficiali si deve considerare che nella fattispecie considerata il latte crudo è da considerare una sostanza alimentare destinata al consumo alimentare umano tale e quale, pertanto in caso di referti d'analisi sfavorevoli per i seguenti parametri:

- Germi patogeni
- Punto crioscopico
- Presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive
- Aflatossina M1
- Tenore in germi a 30° C

si adotteranno i provvedimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

In caso di posizionamento dell'erogatore in siti differenti dall'azienda di produzione le modalità di trasporto del latte crudo, i mezzi ed i contenitori impiegati per effettuare tale trasporto devono essere rispondenti a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

Infine si fa presente che nulla osta al posizionamento degli erogatori automatici di cui trattasi anche presso esercizi commerciali di terzi non aventi un collegamento funzionale di alcun genere con l'azienda di produzione autorizzata alla vendita di latte crudo direttamente al consumatore finale.

Anche in tale caso le modalità di posizionamento devono categoricamente rispettare tutti i requisiti igienico sanitari fin qui previsti oltre a tutto quanto disposto dalla normativa vigente in materia di adempimenti fiscali e amministrativo-commerciali.

Da ultimo si ribadisce che restano comunque fermi tutti gli obblighi posti in capo al produttore dalla normativa in materia di quote latte sia in termini di contabilizzazione aziendale che in termini di dichiarazione di fine periodo (nel caso di specie con riferimento al regime delle vendite dirette, nel cui ambito il latte crudo venduto direttamente rientra) nonché gli adempimenti di natura fiscale (es. iscrizione al registro IVA od eventuale iscrizione al registro delle imprese).

(BUR2005018)

(3.2.0)

Circ.r. 30 maggio 2005 - n. 21

Indirizzi applicativi del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 («Regolamento in materia di attività funerarie e cimiteriali»)

Ai sigg. Sindaci dei Comuni della Regione Lombardia

Ai Direttori generali dell'ASL e delle AO

Ai legali rappresentanti degli IRCSS e delle Strutture sanitarie di ricovero e cura private accreditate

Come noto il 10 febbraio u.s. è entrato in vigore il regolamento regionale in oggetto (di seguito: r.r. n. 6/2004).

Due ulteriori provvedimenti di rilievo in materia di attività funerarie e cimiteriali hanno completato il percorso di riordino della materia:

- legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (collegato ordinamentale 2005), il cui art. 6, c. 6 ha modificato alcuni articoli della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 («Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funerarie e cimiteriali»);
- deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2005, n. 7/20278 (Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funerarie e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre, dei modelli regionali nonché delle cautele igienico-sanitarie).

La presente circolare si propone di chiarire e meglio puntualizzare alcuni aspetti che hanno suscitato dubbi interpretativi.

1. Piani cimiteriali (art. 6)

L'adozione del piano cimiteriale è obbligatoria e costituisce altresì condizione necessaria per la riduzione dell'area di rispetto (art. 8 del r.r. n. 6/2004) e per l'utilizzo in deroga di loculi non a norma, privi di vestibolo (art. 16, c. 8, lett. c, del r.r. n. 6/2004), con ciò volendosi ribadire la necessità di un'attenta pianificazione di medio-lungo periodo.

Qualora sia già stato adottato il piano regolatore cimiteriale previsto dal d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 («Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»), dovrà esserne verificata la conformità alle nuove disposizioni e, se del caso, effettuata la revisione.

2. Zona di rispetto cimiteriale (art. 8)

Si precisa che nella fascia minima dei 50 m è consentita la sola realizzazione di «aree a verde, parcheggi e relativa viabilità, servizi connessi con l'attività cimiteriale», fermo restando quanto già realizzato o il cui iter sia stato formalmente avviato in conformità alla normativa precedentemente in vigore.

3. Cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri (artt. 12, 13 e 14)

In conformità alla legge 30 marzo 2001, n. 130 («Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»),

l'art. 12 del r.r. n. 6/2004 prevede che l'autorizzazione alla cremazione venga rilasciata dall'Ufficiale di stato civile previo accertamento della volontà del defunto o degli aventi titolo. Il Comune rilascia autonomamente le modalità organizzative necessarie a garantire, anche in capo a chi è oggettivamente impossibilitato a spostarsi, il diritto a rilasciare la dichiarazione.

Con riferimento all'art. 3, c. 1, lett. b, n. 3, della legge n. 130/2001, si precisa che, nel caso in cui l'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza degli aventi titolo, situato in Regione diversa dalla Lombardia, rifiuti di verbalizzare la dichiarazione, il Comune in cui è avvenuto il decesso dovrà accertare, in luogo del processo verbale, un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva dello stesso.

Per quanto attiene la dispersione e l'affidamento delle ceneri, di cui agli artt. 13 e 14 del r.r. n. 6/2004, si evidenzia che:

- in caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero; la dichiarazione per l'affidamento è presentata al Comune in cui si trova il cimitero ove le ceneri sono depositate;
- l'affidamento delle ceneri è personale: ne consegue che l'affidatario è responsabile della loro idonea conservazione; il cambiamento di residenza o il decesso dell'affidatario non comportano alcuna comunicazione al comune che ha ricevuto la dichiarazione per l'affidamento delle ceneri, ferma restando la possibilità di tumulazione o di conferimento in cinerario comune;
- i luoghi per la dispersione delle ceneri, per quanto riguarda il territorio nazionale, sono quelli previsti dall'art. 3, c. 1, lett. c, della legge n. 130/2001: sarà cura della persona che effettua la dispersione la verifica circa eventuali limitazioni introdotte da normative regionali.

4. Inumazione e tumulazione dei nati morti, dei feti e dei prodotti abortivi (art. 11)

Il r.r. n. 6/2004 rinvia alla normativa nazionale.

Per i nati morti (art. 37 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), viene rilasciata specifica certificazione medica da inviarsi al comune ove è avvenuta la nascita, che provvede al rilascio delle successive autorizzazioni per il trasporto e la sepoltura o la cremazione.

Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, come pure per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane (art. 7 del d.P.R. n. 285/1990):

- i genitori sono informati dalla Direzione sanitaria della possibilità di richiedere la sepoltura ed esprimono alla medesima Direzione l'eventuale volontà di avvalersene;
- la Direzione sanitaria inoltra all'ASL certificazione circa la richiesta pervenuta, indicando la presunta età del feto o prodotto abortivo;
- l'ASL rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento;
- qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili (art. 11, c. 2 del r.r. n. 6/2004).

5. Esumazioni ed estumulazioni (art. 20)

In base all'art. 9, c. 8, lett. b, della l.r. n. 22/2003, il comune stabilisce i turni di rotazione ordinaria attenendosi, di norma, al termine decennale per le esumazioni, salva la facoltà di abbreviazione o dilazione.

Con riferimento alle estumulazioni ordinarie, oltre a quelle effettuate allo scadere della concessione, si ribadisce che debbono essere trascorsi dalla iniziale sepoltura almeno dieci o venti anni, a seconda del tipo di sepoltura; soltanto in caso di successiva cremazione o trasferimento ad altra sepoltura, l'estumulazione può avvenire prima dello scadere del termine decennale o ventennale.

In merito al trasporto al di fuori del cimitero degli esiti di esumazione o estumulazione, si precisa che lo stesso può avvenire:

- con il feretro originario, purché in condizioni tali da soddisfare le misure precauzionali igienico-sanitarie;
- con una nuova cassa che racchiuda il feretro originario, qualora non sussistano le suddette condizioni;

- con un contenitore per gli esiti di fenomeni trasformativi a sua volta racchiuso in una cassa avente le caratteristiche di cui all'art. 20, c. 9, del r.r. n. 6/2004, che verrà rimossa una volta concluso il trasporto.

Le operazioni di esumazione ed estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, sono onerose, salvo i casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell'autorità giudiziaria.

6. Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre (art. 32)

Al riguardo va anzitutto evidenziato che il r.r. n. 6/2004 prevede espressamente un periodo di due anni, nel corso del quale le imprese già operanti alla data del 10 febbraio 2005, in possesso cioè delle autorizzazioni in materia di commercio e agenzia d'affari, potranno continuare ad operare pur non avendo i requisiti di cui all'art. 32.

In generale, quanto ai requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività funebre, sia in forma congiunta sia in forma disgiunta, si precisa che il direttore tecnico, che eventualmente svolge anche il compito di operatore funebre, non rileva ai fini del computo dei quattro operatori funebri di cui all'art. 32, c. 2, lett. e. Si precisa altresì che il contratto di lavoro subordinato, di cui alla stessa lett. e, non è da intendersi limitato al solo tipo di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, ma si estende a tutti i tipi di lavoro subordinato previsti dalla normativa vigente nonché ai soci lavoratori.

In caso di esercizio di attività disgiunta, sono necessarie le autorizzazioni specifiche richieste per ciascuna attività: commercio (vendita di casse ed altri articoli funebri), agenzia d'affari (disbrigo di pratiche amministrative) e trasporto funebre.

Le imprese già operanti dovranno adeguarsi entro due anni a quanto previsto dal r.r. n. 6/2004, richiedendo a tal fine una nuova autorizzazione, la quale potrà eventualmente derogare ai requisiti formativi, che dovranno essere comunque acquisiti e comunicati al comune entro il 10 febbraio 2010.

Relativamente alla formazione, fermo restando quanto previsto con d.g.r. n. 7/20278/2005, si precisa che:

- i soggetti attuatori dei corsi debbono essere titolari di sedi operative accreditate per erogare servizi di formazione continua e permanente, in regola con quanto previsto dalla normativa del sistema di accreditamento dei soggetti erogatori di formazione della Regione Lombardia;
- per ciascun corso deve essere preventivamente trasmesso il progetto formativo con la data di avvio e fine corso, con il dettaglio delle lezioni e dei nominativi dei docenti, alla Direzione generale Sanità; il numero di protocollo assegnato costituirà l'identificativo del corso stesso;
- debbono essere predisposti e conservati i registri di presenza con le firme di docenti e partecipanti, secondo quanto già previsto per gli enti accreditati;
- l'attestazione di frequenza deve essere rilasciata dal soggetto attuatore con contestuale trasmissione alla Direzione generale Sanità, dell'elenco nominativo dei partecipanti e della relativa percentuale di frequenza rilevata dai registri, che non può essere inferiore al 90%; nell'attestazione deve essere riportato il programma o il riferimento alla classificazione della d.g.r. n. 7/20278/2005 e l'identificativo del corso;
- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo è sufficiente la frequenza dei corsi succitati.

7. Trasporti funebri (artt. 35, 39, 40 e 41)

In base all'art. 35, c. 1, del r.r. n. 6/2004, ciascun trasporto funebre, anche interno al medesimo comune, implica il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 23 del d.P.R. n. 285/1990 all'impresa che effettua il trasporto stesso.

Il trasporto di salma dal luogo del decesso al luogo della veglia funebre (art. 41, cc. 5 e 6) può essere effettuato soltanto entro il territorio regionale ed indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte, purché si verifichi entro la durata del periodo di osservazione.

In caso di trasporto di salma, competente al rilascio delle autorizzazioni di seppellimento, cremazione e dispersione delle ceneri è in ogni caso il comune in cui è avvenuto il decesso, mentre l'accertamento di morte, se non già eseguito prima del trasporto al luogo della veglia funebre, compete all'ASL del luogo in cui si svolge il residuo periodo di osservazione.

In merito al trasporto di cadavere, si precisa quanto segue:

- nel verbale di chiusura feretro (allegato 4 della d.g.r. 7/20278/2005) l'incaricato di pubblico servizio deve specificare le modalità dell'identificazione, consistenti nella verifica di documento (di cui devono essere riportati gli estremi) o in altra forma (es.: conoscenza personale; testimonianza dei famigliari, del cui documento d'identità è opportuno riportare gli estremi);
- le spese di trasporto funebre e del seppellimento di persona indigente, analogamente a quanto previsto all'art. 12 del r.r. n. 6/2004 per la cremazione, sono poste in capo al comune di ultima residenza del defunto;
- il trattamento conservativo, se ricadente nelle tipologie previste dal d.P.R. n. 285/1990, è richiesto esclusivamente per i trasporti all'estero e al di fuori della Regione;
- in sostituzione della formalina, è consentito l'utilizzo di altri preparati che assicurino la conservazione a breve termine del cadavere e che presentino una minor tossicità per gli operatori.

8. Adempimenti successivi al decesso (art. 40)

Relativamente alle certificazioni inerenti il decesso si sottolinea che l'avviso di morte, di cui all'art. 72 del d.P.R. n. 396/2000, è in capo e sotto la diretta responsabilità della struttura sanitaria, socio-sanitaria o residenziale del luogo in cui avvenuto il decesso: per facilitare la trasmissione tempestiva dell'avviso stesso, specie nelle ore di chiusura degli uffici comunali, si potrà ricorrere all'utilizzo di fax o di posta certificata.

L'accertamento di morte è svolto nei termini previsti all'art. 40, comma 7 del r.r. n. 6/2004, purché la richiesta all'ASL sia pervenuta tempestivamente; in caso contrario il termine delle 24 ore decorre dal ricevimento della suddetta richiesta.

Va precisato che il modulo di cui all'all. 3 della d.g.r. 7/20278/2005 è da utilizzarsi in tutti i casi di decesso, indipendentemente dal fatto che si proceda alla sepoltura o alla cremazione, superandosi così la necessità di un'ulteriore certificazione nel secondo caso.

9. Strutture di deposito e obitori (art. 41)

Con l'art. 4, c. 5, della l.r. n. 22/2003, come mod. dalla l.r. n. 6/2005, si è specificato che le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, sono obbligate a ricevere le salme di deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni antigiuridiche nei limiti delle loro disponibilità senza che ciò comporti trasferimento della competenza comunale in materia; ne consegue che gli obitori o depositi comunali già esistenti debbono essere mantenuti in attività.

Il r.r. n. 6/2004, all'art. 41, prevede inoltre che ciascuna ASL svolga una ricognizione dell'esistente onde verificare la necessità di ulteriori strutture.

Da ultimo si sottolinea che in virtù della portata innovativa dei provvedimenti adottati e dei molteplici aspetti e competenze coinvolte, sono necessari, per una efficace realizzazione degli obiettivi, il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti coinvolti.

Per quanto attiene in modo particolare gli aspetti igienico-sanitari si invitano dunque le ASL, oltre che a diffondere i contenuti della presente alle strutture socio-sanitarie del relativo territorio, a voler supportare i comuni nelle diverse fasi di pianificazione - dei cimiteri, delle strutture di deposito ed osservazione - di vigilanza e controllo - dell'attività e trasporto funebre -, così da poter esaminare congiuntamente eventuali aspetti problematici di carattere locale e valutare soluzioni concordate.

Il direttore generale:
Carlo Lucchina

D.G. Agricoltura

(BUR2005019)

(4.3.0)

D.d.g. 9 maggio 2005 - n. 6817

Modifica del punto 12.2 delle disposizioni attuative misura e (2.5) «Indennità compensativa in zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - D.g.r. n. 7/20874 del 16 febbraio 2004

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale viene adottato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;

Vista la d. g. r. n. 7/20874, del 16 febbraio 2005 «PSR 2000-2006. Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse cofinanziate derivanti dal FEOGA e approvazione delle disposizioni attuative delle misure a, b, e, f, p ed u del Piano di Sviluppo Rurale»;

Viste le disposizioni attuative della misura e (2.5) - Indennità compensativa in zone svantaggiate, che al punto 13 prevedono che il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura potrà approvare con proprio provvedimento eventuali modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica, con l'esclusione delle condizioni d'ammissibilità, alle presenti disposizioni attuative;

Visto il punto 12.2 agli impegni accessori che devono essere rispettati dai beneficiari che percepiscono i premi previsti dalla misura e;

Preso atto gli impegni di cui sopra consistono:

- nel tenere in azienda sino al termine della campagna per la quale si è richiesto il contributo gli animali dichiarati al fine di giustificare il rispetto del carico UBA/ettaro previsto;

- nel comunicare, all'Organismo delegato competente, la riduzione del bestiame allevato entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui si verifica il fatto, con la relativa motivazione;

Ritenuto di dover rivedere gli impegni accessori di cui sopra, riconducendo il mantenimento degli animali in azienda al rispetto del rapporto UBA/ha, compreso tra 0,5 e 3, quale condizione di ammissibilità agli aiuti previsti dalla misura e;

Viste così come riformulati nell'allegato A, composto n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Acquisita e fatta propria la proposta di modifica delle disposizioni attuative della misura e (2.5) «Indennità compensativa in zone svantaggiate», pervenuta dall'Unità Organizzativa Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano;

Ritenuto inoltre di dover pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sia il presente provvedimento, sia il testo coordinato delle disposizioni attuative della misura e, composto da 8 pagine, comprensivo delle modifiche degli impegni accessori di cui al richiamato allegato A;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

Decreta

Recepisce le premesse:

1. di modificare il punto 12.2 (Impegni accessori) delle disposizioni attuative della misura e (2.5) «Indennità compensativa in zone svantaggiate», di cui alla d.g.r. 7/20874, del 16 febbraio 2005, così come riportato nell'allegato A, composto da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto ed il testo coordinato delle disposizioni attuative della misura e.

Il Direttore Generale: Paolo Baccolo

— • —

ALLEGATO A

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 Modifica disposizioni attuative Misura e (2.5) Indennità compensativa in zone svantaggiate

12.2 Impegni accessori

Sono considerati accessori gli impegni sottoscritti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda che, se non rispettati, comportano il raggiungimento parziale degli obiettivi della misura e quindi comportano la pronuncia della decadenza parziale e l'applicazione delle penalità di seguito indicate che riducono percentualmente il contributo effettivo da erogare.

In relazione a quanto sopra gli impegni accessori sono:

- Rispettare sino al termine della campagna per la quale si è richiesto il contributo il rapporto minimo UBA/ettaro previsto. Se il beneficiario non rispetta tale obbligo, fatte salve le possibilità di recesso per cause di forza maggiore di cui al Manuale OPR Parte I - cap. 9.2, la superficie a contributo viene ricalcolata in funzione del bestiame effettivamente pre-

sente in azienda, riconducendola al rispetto del rapporto minimo di carico di 0,5 UBA/ha.

• Comunicare, all'Organismo delegato competente, la riduzione del bestiame allevato entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui si verifica il fatto, con la relativa motivazione, che comporti una diminuzione del rapporto minimo di carico (0,5 UBA/ha).

Penalità

Per il mancato rispetto dei suddetti impegni si applicano le seguenti penalità:

– in caso di comunicazione tardiva la penalità è pari alla differenza tra il premio percepito e quello ricalcolato, aumentata del 10%.

– in caso di mancata comunicazione tardiva la penalità è pari alla differenza tra il premio percepito e quello ricalcolato, aumentata del 20%.

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006

Testo integrato disposizioni attuative

Misura e (2.5)

INDENNITÀ COMPENSATIVA IN ZONE SVANTAGGIATE

Premessa

Riferimenti normativi

1. Beneficiari
2. Tipologie d'intervento
3. Entità degli aiuti
 - 3.1 Determinazione della superficie foraggera ammissibile a contributo
4. Condizioni d'ammissibilità
5. Zonizzazione
6. Strumenti e procedure di attuazione della misura
7. Controllo *ex post* per impegni successivi all'ultimo pagamento
8. Pronuncia della decadenza
9. Recesso e trasferimento degli impegni
10. Ricorsi
11. Sanzioni
12. Impegni
 - 12.1 Impegni essenziali
 - 12.2 Impegni accessori
13. Modifiche tecniche delle disposizioni attuative

PREMESSA

L'intervento ha come obiettivo principale il mantenimento della presenza umana sul territorio, attraverso la prosecuzione dell'attività agricola nelle aree marginali, affinché venga garantito un opportuno presidio del territorio, necessario ad assicurarne la salvaguardia, mediante meccanismi atti a compensare i disagi legati allo svolgimento dell'attività agricola in zone svantaggiate.

L'azione della misura persegue i seguenti obiettivi:

- mantenere l'attività agricola nelle aree marginali;
- garantire le buone pratiche agricole;
- mantenere l'allevamento zootecnico e la gestione attiva delle superfici foraggere;
- valorizzare gli elementi che caratterizzano il paesaggio agricolo;
- garantire le destinazioni d'uso del suolo compatibili con l'ambiente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Titolo II, Capo V, articolo 13 – comma a), 14, 15, 18 del regolamento CE 1257/99

Capo I, Sezione 5, Articolo 11 regolamento CE 445/2002

1. BENEFICIARI

Le imprese agricole, singole e/o associate, titolari di partita IVA, iscritte presso le Camere di Commercio al Registro delle Imprese – Sezione speciale imprenditori agricoli, Sezione imprese agricole e Sezione coltivatori diretti – e le cooperative agricole iscritte all'albo delle società cooperative, tenuto a cura del Ministero delle attività produttive di cui al d.m. 23 giugno 2004 «Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile» (Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162). Si evidenzia che la legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio) all'art. 2 comma 3 dispone l'iscrizione al registro imprese non

è obbligatoria per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, modificato dal d.lgs. n. 313 del 2 settembre 1997.

2. TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Concessione di una indennità compensativa, calcolata in base agli ettari di superficie utilizzata:

- foraggera per aziende con allevamenti, fino ad un massimo di 100 ha;
- viticola, in zone DOC e DOCG, fino a un massimo di 8 ha per azienda;
- olivicola, in zone DOP, fino a un massimo di 8 ha per azienda;
- frutticola, fino ad un massimo di 10 ha per azienda;

Nel caso in cui il beneficiario sia una cooperativa il massimale di superficie viene triplicato.

3. ENTITÀ DEGLI AIUTI

L'indennità compensativa è erogata in base alla superficie in conduzione del beneficiario (proprietà, affitto, ecc.) ed ammonta fino a un massimo di:

- 95 euro/ettaro di superficie foraggera;
- 150 euro/ettaro di superficie a oliveto, frutteto e vigneto;
- 300 euro/ettaro di superficie a vigneto per le aziende situate in provincia di Sondrio.

3.1 Determinazione della superficie foraggera ammissibile a contributo

La superficie foraggera che può beneficiare del contributo viene determinata a partire da:

- numero di capi di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) allevato, espressi in UBA;
- superfici foraggere disponibili ed utilizzate per l'azienda (prati permanenti, prato-pascoli, pascoli, erbai annuali quali mais da foraggio, ecc.).

Si precisa inoltre che:

– il rapporto ottenuto tra le UBA allevate e superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 3 UBA/ettaro. Pertanto viene considerata ammissibile a contributo la superficie foraggera che consente il mantenimento del rapporto sopra indicato. Nel caso in cui il rapporto UBA/ettaro superi il valore massimo (3 UBA/ha) non viene concesso alcuno contributo; nel caso in cui il rapporto sia inferiore al valore minimo (0,5 UBA/ha) viene concesso il contributo solo alla superficie che consente di raggiungere il valore minimo;

– nel caso in cui un'impresa possieda superfici foraggere situate sia all'interno di aree svantaggiate sia al di fuori, le superfici foraggere che possono beneficiare del contributo sono quelle situate all'interno. Al fine di verificare il carico di bestiame (tra 0,5 e 3 UBA/ha) può essere presa in considerazione tutta la superficie foraggera aziendale;

– nella determinazione della superficie foraggera aziendale si tiene conto anche della quota di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive e consortili e ad interesse, regole, comunità agrarie, nonché di diritti attivi o di uso civico. Nel caso di superfici foraggere di uso collettivo, in assenza di quote certe di partecipazione comunque denominate, ai fini della determinazione delle superfici foraggere che possono essere dichiarate in domanda, si considerano le superfici occorrenti al bestiame, desunte dal rapporto di carico UBA/ha, che non deve essere inferiore a 0,5;

– alle imprese agricole che non utilizzano direttamente gli alpeggi, ma che conferiscono il proprio bestiame ad altri allevatori che caricano gli alpeggi, viene riconosciuto il premio per una superficie di pascolo proporzionale all'incidenza del bestiame conferito rispetto al carico animale complessivo dell'alpeggio;

– per le superfici pascolive: a) per determinare il rapporto UBA/ha si considerano anche le superfici a pascolo arborato e cespugliato; b) per determinare la superficie da ammettere a finanziamento si considera soltanto la superficie di pascolo nudo effettivamente utilizzata, riconoscendo fino ad un massimo di 2 ha per UBA monticata; c) il premio è riconosciuto sia alle imprese agricole che conducono gli alpeggi sia alle imprese agricole che conferiscono il loro bestiame. La superficie pascoliva è in questo caso ripartita in proporzione alle UBA monticate da ciascuna impresa, così come riportato nei seguenti esempi.

Esempio n. 1: Alpeggio Monte Verde – 100 ha di superficie

pascoliva utilizzata - L'impresa agricola Bianchi è il caricatore che alleva in alpeggio complessivamente 100 UBA, di cui 90 (90%) di sua proprietà e 10 UBA (10%) di proprietà dell'impresa agricola Rossi. All'impresa Bianchi viene riconosciuta la superficie di 90 ha ed all'impresa Rossi la superficie di 10 ha.

Esempio n. 2: Alpeggio Monte Bianco - 200 ha di superficie pascoliva utilizzata - L'impresa agricola Viola è il caricatore che alleva in alpeggio complessivamente 150 UBA, di cui 100 (67%) di sua proprietà, 10 UBA (6,7%) e 40 UBA (26,7%) rispettivamente di proprietà delle imprese agricole Bianchi e Neri. All'impresa Viola viene riconosciuta la superficie di 100 ha anziché 134 (0,67 x 200 ha), all'imprenditore Rossi la superficie di 13,40 ha (0,067 x 200 ha) ed all'impresa Neri la superficie di 53,40 ha (0,267 x 200 ha). Si rispetta così il limite massimo previsto di 100 ettari (per le foraggere con allevamento di bestiame).

Anche nel caso di utilizzo comune di alpeggi le imprese agricole percepiscono l'indennità proporzionalmente all'uso effettivo delle superfici pascolive.

- Nella determinazione della superficie foraggera aziendale si tiene conto anche della quota di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive e consortili e ad interessenze, regole, comunità agrarie, nonché di diritti attivi o di uso civico. Nel caso di superfici foraggere di uso collettivo, in assenza di quote certe di partecipazione comunque denominate, ai fini della determinazione delle superfici foraggere che possono essere dichiarate in domanda, si considerano le superfici occorrenti al bestiame desunte dai rapporti di carico UBA/ha, definiti tenendo conto della produttività foraggera dei pascoli e del numero di capi effettivamente caricati sulle superfici medesime.

4. CONDIZIONI D'AMMISSIBILITÀ

Nel caso di superfici foraggere il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

- allevamento situato in svantaggiata;
- allevare in zona svantaggiata, per 12 mesi animali di specie bovina, equina, ovina e caprina, con l'eccezione dell'allevamento transumante di greggi. In quest'ultimo caso il premio sarà proporzionale alla superficie utilizzata ed al periodo di pascolamento;
- mantenere il rapporto tra animali allevati e superficie foraggera, espresso in UBA/ha di superficie foraggera, compreso tra 0,5 e 3;
- adottare le buone pratiche agricole normali definite nell'allegato n. 5 del Piano di Sviluppo Rurale;
- coltivare almeno 3 ettari di SAU foraggera.

Gli animali considerati ai fini del calcolo dell'indennità compensativa sono soggetti alle disposizioni in materia di identificazione e registrazione previste dal d.P.R. 317/96 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali» e dal Reg. CE 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. In particolare i capi vengono identificati con le seguenti modalità:

- marche auricolari apposte nel rispetto del d.P.R. 317/96 e del Reg. CE 1760/2000;
- marche auricolari apposte per l'iscrizione al libro genealogico.

Nel caso di superfici viticole, olivicole e frutticole il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

- coltivare almeno 0,5 ha di SAU per le seguenti colture:
 - vigneto (limitatamente alle superfici comprese in zone DOC e DOCG);
 - oliveto (limitatamente a superfici comprese in zone DOP);
 - frutteto monospecifico;
- adottare le buone pratiche agricole normali come definite nell'allegato 5 al Piano di Sviluppo Rurale.

5. ZONIZZAZIONE

L'indennità compensativa è riservata alle imprese situate, o che coltivino superfici agricole, nei comuni montani e svantaggiati ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) 1257/99, individuati nell'allegato 1 del Piano di sviluppo rurale della Regione Lombardia, così come aggiornati dall'allegato a) dell'allegato 1

della deliberazione della Giunta Regionale n. 7/2014 del 13 novembre 2000. Per le superfici foraggere, gli allevamenti devono essere ubicati nei comuni montani e svantaggiati ed ivi allevare il bestiame tutto l'anno, con l'eccezione dell'allevamento transumante di greggi, cui si riconosce l'utilità dal punto di vista ambientale, paesaggistica ed agronomica (miglioramento dei pascoli).

6. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA

Con successivo decreto del Direttore dell'Organismo Pagatore Regionale si stabiliranno:

- i termini di presentazione delle domande di contributo (apertura del bando);
- le disposizioni per la presentazione e l'istruttoria delle domande;
- le disposizioni per i controlli in loco delle domande ammesse a finanziamento;
- le disposizioni per l'erogazione dei premi.

Il premio dell'indennità compensativa non può essere inferiore ai valori minimi di 50 €/ha di superficie foraggere e di 100 €/ha di superficie a vigneto, frutteto e oliveto, stabiliti dal Piano di Sviluppo Rurale.

7. CONTROLLO EX POST PER IMPEGNI SUCCESSIVI ALL'ULTIMO PAGAMENTO

Il controllo *ex post* riguarda la verifica del mantenimento, da parte del beneficiario, dell'attività agricola in zona svantaggiata, per almeno 5 anni a partire dal primo pagamento (la data può essere fatta coincidere con il 15 ottobre dell'anno di presentazione della domanda in quanto corrisponde alla data di chiusura dell'anno finanziario FEAOG garanzia) percepito in applicazione della misura e.

Il controllo interessa un campione di almeno l'1% dei beneficiari finanziati, estratti a campione sulla base di un'analisi del rischio, e verrà svolto dall'Organismo delegato competente nei 5 anni successivi al primo pagamento a favore del beneficiario stesso.

Il campione, a livello regionale, verrà estratto annualmente dall'Organismo Pagatore Regionale dopo l'erogazione dei premi.

8. PRONUNCIA DELLA DECADENZA

In presenza di irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, l'Organismo delegato competente deve comunicare la decadenza al richiedente o beneficiario nel modo indicato nel Manuale OPR (Parte I - capitolo 7).

9. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno con le modalità e con le conseguenze previste nel Manuale OPR (Parte I - capitolo 9).

10. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli sono esperibili:

- a) ricorso alla Regione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esame del ricorso alla Regione deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della amministrazione che devono essere comunicate all'interessato.

Avverso gli esiti del ricorso alla Regione sono esperibili:

- a) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso;
- b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso.

11. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della l. 898/86 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel Manuale OPR (Parte III).

12. IMPEGNI

Tutti gli impegni assunti dal beneficiario con l'adesione alla presente misura sono distinti in essenziali ed accessori secon-

do i criteri individuati nel Manuale OPR. L'inosservanza degli impegni prevede decadenze totali o parziali.

12.1 Impegni essenziali

Sono considerati essenziali gli impegni sottoscritti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda che, se non rispettati, comportano il mancato raggiungimento degli obiettivi della misura e quindi determinano la pronuncia della decadenza totale della misura e (2.5).

- Rispetto della buona pratica agricola (allegato 5 del Piano di sviluppo rurale) sulla superficie per la quale è stato richiesto premio.

- Rispetto dell'impegno da parte dell'impresa agricola a mantenere l'attività agricola in zona svantaggiata per cinque anni successivi alla liquidazione del primo pagamento dell'indennità compensativa della misura e (2.5). (La data può essere fatta coincidere con il 15 ottobre dell'anno di presentazione della domanda in quanto corrisponde alla data di chiusura dell'anno finanziario FEAOG garanzia).

- Utilizzo dei prodotti ammessi dalla direttiva 96/22/CE con le relative modalità d'impiego previste. Nel caso in cui la presenza di residui di sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE o di residui di sostanze autorizzate ai sensi di tale direttiva, ma utilizzate illecitamente, sia riscontrata ai sensi della pertinente direttiva 96/22/CE, in un animale appartenente all'allevamento bovino di un produttore, o qualora una sostanza o un prodotto autorizzati ai sensi della direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale produttore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso dal beneficio dell'indennità compensativa per l'anno in cui viene effettuato l'accertamento.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a cinque anni a decorrere dall'anno di accertamento dell'infrazione.

In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e dei prelievi necessari in applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché durante le operazioni di indagine e di controllo effettuate ai sensi della direttiva 96/22/CE, si applica la decadenza per l'anno di effettuazione dell'accertamento.

12.2. Impegni accessori

Sono considerati accessori gli impegni sottoscritti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda che, se non rispettati, comportano il raggiungimento parziale degli obiettivi della misura e quindi comportano la pronuncia della decadenza parziale e l'applicazione delle penalità di seguito indicate che riducono percentualmente il contributo effettivo da erogare.

In relazione a quanto sopra gli impegni accessori sono:

- Rispettare sino al termine della campagna per la quale si è richiesto il contributo il rapporto minimo UBA/ettaro previsto. Se il beneficiario non rispetta tale obbligo, fatte salve le possibilità di recesso per cause di forza maggiore di cui al Manuale OPR Parte I - cap. 9.2, la superficie a contributo viene ricalcolata in funzione del bestiame effettivamente presente in azienda, riconducendola al rispetto del rapporto minimo di carico di 0,5 UBA/ha.

- Comunicare, all'Organismo delegato competente, la riduzione del bestiame allevato entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui si verifica il fatto, con la relativa motivazione, che comporti una diminuzione del rapporto minimo di carico (0,5 UBA/ha).

Penalità

Per il mancato rispetto dei suddetti impegni si applicano le seguenti penalità:

- in caso di comunicazione tardiva la penalità è pari alla differenza tra il premio percepito e quello ricalcolato, aumentata del 10%;

- in caso di mancata comunicazione tardiva la penalità è pari alla differenza tra il premio percepito e quello ricalcolato, aumentata del 20%.

13. MODIFICHE TECNICHE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura potrà approvare con proprio provvedimento eventuali modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica, con l'esclusione delle condizioni d'ammissibilità, alle presenti disposizioni attuative.

(BUR20050110)

(4.3.0)

Com.r. 7 giugno 2005 - n. 81

Comunicato del Servizio Fitosanitario Regionale 1 giugno 2005 - Trattamenti obbligatori contro *Scaphoideus Titanus*, vettore della Flavescenza dorata della vite

In attuazione della deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2000, n. 7/904, di recepimento da parte della Regione Lombardia del decreto ministeriale 31 maggio 2005 inerente «Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite».

Su tutto il territorio vitato regionale è obbligatorio effettuare trattamenti insetticidi contro *Scaphoideus Titanus* vettore della Flavescenza dorata della vite utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per la lotta alle cicaline della vite.

I trattamenti dovranno riguardare tutte le piante di vite (*Vitis L.*), situate in vigneti o presenti in vivaio o coltivazioni familiari, ivi comprese le piante collocate all'interno di collezioni e orti botanici.

Il numero dei trattamenti varia in funzione della popolazione dell'insetto e precisamente come segue:

OBBLIGO DI 2 TRATTAMENTI

nell'intero territorio delle province di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Varese e dei seguenti Comuni della provincia di Sondrio: Albosaggia, Andalo Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte, Caiolo, Castione Andevenno, Cercino, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Montello, Mello, Morbegno, Piantedo, Postalesio, Rogolo, Sondrio, Talamona, Traona.

ATTENZIONE: l'obbligo di due trattamenti è esteso anche a tutte le aziende a conduzione biologica, indipendentemente dalla località d'appartenenza.

OBBLIGO DI 1 TRATTAMENTO

nell'intero territorio delle province di Pavia e di Brescia e dei restanti Comuni della provincia di Sondrio.

QUANDO EFFETTUARE I TRATTAMENTI

Nel caso si debbano effettuare due interventi si consiglia di procedere con il primo verso la metà di giugno facendo seguire il secondo a distanza di 20-25 giorni.

Nel caso si intervenga una volta sola il periodo consigliato è fine giugno-inizio luglio.

Si consiglia di adottare adeguati volumi d'acqua per consentire la completa bagnatura di tutte le piante, polloni compresi.

L'elenco dei prodotti fitosanitari da utilizzare è consultabile sul sito: www.agricoltura.regione.lombardia.it

Per salvaguardare i pronubi si raccomanda di rispettare il divieto di applicazione degli insetticidi nel periodo della fioritura. È inoltre vietato trattare anche qualora sia in fioritura la vegetazione sottostante, salvo che quest'ultima venga preventivamente sfalcata.

Per informazioni rivolgersi alle sedi territoriali oppure telefonare ai numeri: 02-67658006/07.

Il direttore generale:
Sandro Diego Cioccarelli

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20050111)

(4.6.1)

Circ.r. 8 giugno 2005 - n. 22

Impianti di distribuzione carburanti, impianti non assistiti e ad uso privato - Orari e turni di servizio e modalità di esercizio

In relazione alle richieste di chiarimento avanzate dalla Consulta regionale carburanti e concernenti l'applicazione degli orari e dei turni di servizio degli impianti di distribuzione dei carburanti e le modalità di apertura degli impianti non assistiti e ad uso privato, si forniscono di seguito le relative indicazioni applicative.

Orario di servizio diurno

In base a quanto previsto dal punto 3) della deliberazione Consiglio regionale n. III/1685 del 26 luglio 1984 «Criteri regionali per la fissazione degli orari degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'art. 54 lett. d) del d.p.c.m. 31 dicembre 1982», gli impianti assicurano servizio

per una durata media calcolata su base annua di 52 ore settimanali, con l'obbligo per tutti gli impianti di coprire le fasce orarie 8.00-12.00 e 15.30-19.00.

I Comuni, sentite le organizzazioni dei gestori degli impianti più rappresentative a livello provinciale, determinano l'orario di apertura diurna degli impianti in maniera unica per l'intero arco dell'anno, all'interno di una fascia compresa tra le ore 7 e le ore 20.

L'orario giornaliero dovrà essere pari a ore 9.15, comprensive delle ore sopra indicate, suddivise in due periodi, antimeridiano e pomeridiano, intervallati da almeno due ore.

È data facoltà all'esercente, rispetto all'orario di apertura determinato dal Comune e previa comunicazione al Sindaco competente per territorio, fermo restando l'orario complessivo massimo giornaliero di ore 9.15 di:

- a) anticipare o posticipare di un'ora l'apertura del mattino;
- b) anticipare o posticipare di un'ora la chiusura antimeridiana e di anticipare o posticipare l'apertura e la chiusura pomeridiana di un'intera ora.

Tali variazioni dovranno essere indicate nel cartello orario da esporre obbligatoriamente.

Si segnala, inoltre, che in base all'articolo 6, comma 1 della l.r. n. 5 del 24 marzo 2004, i Comuni possono autorizzare variazioni degli orari di servizio diverse da quelle sopra indicate, all'interno della fascia consentita e su richiesta dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti, dando comunicazione alla Regione delle variazioni di orario avvenute e senza la necessità di nulla osta regionale.

Orari dei pubblici esercizi inseriti nelle aree degli impianti di distribuzione carburanti

La deliberazione di Giunta regionale n. 7/17516 del 17 maggio 2004 «Indirizzi regionali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003», al punto 14.3 prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

Nient'altro stabilisce la predetta disposizione in relazione all'intervallo di almeno due ore che gli impianti di distribuzione carburanti, in base alla d.c.r. n. 1685 del 26 luglio 1984, devono invece osservare tra il turno antimeridiano e quello pomeridiano, per cui si ritiene che tale obbligo di chiusura non sia applicabile al gestore dell'attività di somministrazione inserita nell'area dell'impianto di distribuzione carburanti.

Turni di servizio nelle ore pomeridiane del sabato, turno festivo della domenica e relative deroghe

In base al punto 4) della d.c.r. n. III/1685 nelle domeniche, negli altri giorni festivi infrasettimanali e nelle ore pomeridiane del sabato, il servizio è svolto a rotazione da tutti gli impianti in esercizio nel territorio regionale, i quali assegnati in ragione del 25% a quattro turni, si succedono alternando tre turni di chiusura e un turno di apertura.

Nelle ore pomeridiane del sabato, oltre che dagli impianti con turno obbligatorio, il servizio è svolto facoltativamente anche dagli impianti con il turno complementare secondo lo schema seguente:

- complementare al turno A è il turno C;
- complementare al turno B è il turno D;
- complementare al turno C è il turno A;
- complementare al turno D è il turno B.

La durata del servizio nei giorni festivi è uguale a quella dei giorni feriali.

Al servizio festivo effettuato nella giornata di domenica segue la chiusura obbligatoria nel primo giorno feriale successivo.

Nessun recupero è dovuto per la festività infrasettimanale.

In base all'articolo 6, comma 2 della l.r. n. 5 del 24 marzo 2004, le variazioni dei turni di servizio degli impianti di distribuzione carburanti sono autorizzate dai Comuni senza la necessità di nulla osta regionale, che rimane invece in vigore per le autorizzazioni concernenti il servizio notturno.

I gestori degli impianti al fine di rendere un servizio più rispondente alle esigenze dell'utenza possono avanzare richieste, precisandone la durata, di derogare al turno di:

- a) chiusura del sabato pomeriggio, con la conseguente a-

pertura per l'intera giornata del sabato nell'orario consentito e recupero, di tale mezza giornata di chiusura, il mercoledì o il giovedì della settimana successiva;

b) apertura domenicale, operando quindi la chiusura in tale giorno da recuperare con l'apertura il lunedì successivo.

Al fine di promuovere comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale e di scoraggiare l'utilizzo dei mezzi inibiti alla circolazione nelle domeniche interessate al blocco del traffico, si ravvisa l'opportunità da parte dei Comuni di accogliere le richieste di deroga - indicata alla precedente lettera b) - all'apertura per tali domeniche, in occasione dei relativi provvedimenti regionali di blocco del traffico.

Gli impianti distributori di g.p.l. e di metano possono funzionare ininterrottamente, restando obbligatoria l'osservanza dell'orario ordinario e dei turni di chiusura per quanto attiene alla vendita di altri carburanti eventualmente in distribuzione presso gli stessi impianti

Impianti ad uso privato

Si segnala che, in base all'articolo 11, comma 1 della l.r. n. 24/2004, per impianto di distribuzione carburanti per autostrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing in detenzione al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Essendo quindi tali impianti finalizzati ad utilizzi specifici, per tutti gli impianti ad uso privato vige il divieto assoluto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito.

In base al punto 29.7 della d.g.r. dell'11 febbraio 2005 n. 7/20635 «Procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti» i soggetti che abbiano installato impianti di distribuzione carburanti ad uso privato e sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della deliberazione, vale a dire il 2 marzo 2005, entro 12 mesi da tale data devono presentare richiesta di autorizzazione degli stessi, secondo le procedure indicate dalla suddetta deliberazione.

Gli impianti che, entro il termine sopraindicato, non saranno stati regolarizzati, non potranno essere più utilizzati ed il Comune dovrà ingiungere ai titolari la rimozione dei medesimi.

Impianti non assistiti

Si segnala che l'articolo 1, lettera f) della l.r. n. 24 del 5 ottobre 2004 definisce impianto non assistito quello funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore durante l'orario di apertura ed ubicato esclusivamente nelle zone svantaggiate e prive di impianti.

Dalla disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 5 della legge regionale sopra indicata si evince, per l'individuazione delle zone svantaggiate, il riferimento ai Comuni appartenenti alle Comunità montane ed ai piccoli Comuni di cui alla l.r. 5 maggio 2004, n. 11 «Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni della Lombardia».

Pertanto, qualora non ricorrano tutti gli elementi indicati nella disciplina sopra riportata, i Comuni non potranno autorizzare impianti non assistiti e agli eventuali impianti non assistiti, e funzionanti senza il possesso dei requisiti previsti, si applica la sanzione di cui all'articolo 21, comma 1 della l.r. n. 24 del 5 ottobre 2004.

Il dirigente U.O. Programmazione:
Ferdinando Castaldo

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità

(BUR20050112)

(1.3.0)

D.d.g. 31 maggio 2005 - n. 8392

Proroga dei termini previsti per la firma della convenzione tra Regione Lombardia e proponente unico di cui al bando della Misura 2.3 lett. a) - Piano regionale di attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica tra enti locali, approvato con d.d.g. n. 8470 del 21 maggio 2004

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il punto 10 del bando della Misura 2.3 lett. a) - «Piano

regionale di attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica degli enti locali - SISCO TEL - 2000-2006», del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 e sul Progetto «Attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica degli enti locali e creazione di reti locali a banda larga (SISCO TEL e Centri Servizi Territoriali)» dell'Accordo di Programma Quadro 24 dicembre 2003, approvato con d.d.g. n. 8470 del 21 maggio 2004, che stabilisce che la convenzione tra la Regione e il proponente unico dovrà essere sottoscritta entro tre mesi dalla data di approvazione da parte del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, pena la decadenza del beneficio del contributo stesso;

Visti:

- il d.d.g. n. 22480 del 10 dicembre 2004 di approvazione della graduatoria e dei relativi allegati di cui al bando sopra richiamato, con il quale è stato stabilito che la convenzione tra la Regione e il proponente unico deve essere sottoscritta entro il 31 marzo 2005;

- il d.d.g. n. 4837 del 31 marzo 2005 di proroga del termine per la sottoscrizione della convenzione tra la Regione e il proponente unico, fissato per il 30 maggio 2005;

Considerato che alcune aggregazioni finanziate con il d.d.g. 22480/2004 hanno segnalato l'impossibilità di sottoscrivere le convenzioni entro il termine previsto del 30 giugno 2005 a causa dell'iter necessario per l'approvazione dello schema di convenzione da parte dei rispettivi organi consiliari;

Ritenuto pertanto indispensabile prorogare il termine previsto dal d.d.g. n. 4837 del 31 marzo 2005 per la sottoscrizione della convenzione tra la Regione e il proponente unico, ribadendo che il nuovo termine, fissato per il 30 giugno 2005, è perentorio e che, in caso di inottemperanza, le risorse impegnate verranno svincolate;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Decreta

1. di prorogare al 30 giugno 2005 il termine di cui al d.d.g. n. 4837 del 31 marzo 2005 per la sottoscrizione della convenzione tra la Regione e il proponente unico, ribadendo che il nuovo termine è perentorio e che, in caso di inottemperanza, le risorse impegnate verranno svincolate;

2. di stabilire che il proponente unico trasmetta la proposta di convenzione alla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità 15 giorni prima del termine di cui al punto 1;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Paolo Alli

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20050113)

(4.7.0)

D.d.u.o. 23 maggio 2005 - n. 7983

Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 aprile 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «LIBERAMENTE Cooperativa Sociale» avente sede a Rivolta d'Adda (CR)

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI ALLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale «LiberaMENTE Cooperativa Sociale», con sede in Rivolta d'Adda (CR) - via Porta Rocca 3, codice fiscale e partita IVA n. 01349830198 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 427, numero progressivo 854;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventua-

li contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale «LiberaMENTE Cooperativa Sociale» con sede in Rivolta d'Adda (CR) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale «LiberaMENTE Cooperativa Sociale» con sede in Rivolta d'Adda (CR) di comunicare alla Regione - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Unità Organizzativa Servizi alle imprese e Cooperazione, entro il mese di settembre 2005 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;

5) copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale «LiberaMENTE Cooperativa Sociale» - via Porta Rocca 3, 26027 Rivolta d'Adda (CR), alla Prefettura di Cremona, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Cremona ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente: Silvana Ravasio

(BUR20050114)

(4.7.0)

D.d.u.o. 26 maggio 2005 - n. 8107

Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 aprile 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Scacco Matto Cooperativa Sociale» avente sede a Crema (CR)

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI ALLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale «Scacco Matto Cooperativa Sociale» con sede in Crema (CR), codice fiscale e partita IVA n. 01089850190 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 250, numero progressivo 499;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

- di comunicare alla Regione entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

3) copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale, alla Prefettura di Cremona, alla Direzione Generale del Lavoro di Cremona ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente: Silvana Ravasio

(BUR20050115)

(4.7.0)

D.d.u.o. 26 maggio 2005 - n. 8108

Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 aprile 2003, n. 21 della Cooperativa So-

ciale «Piccoli Passi Cooperativa Sociale» avente sede a Mozzo (BG)LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI ALLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale «Piccoli Passi Cooperativa Sociale», con sede in Mozzo (BG) – via Puccini 7/a, codice fiscale e partita IVA n. 03198590162 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 427, numero progressivo 853;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
 - il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
 - nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- di comunicare alla Regione, entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
 - la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

3) di comunicare alla Regione – entro il mese di settembre 2005 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;

4) copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale, alla Prefettura di Bergamo, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente: Silvana Ravasio

(BUR20050116)

(4.7.0)

D.d.u.o. 26 maggio 2005 - n. 8109**Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 aprile 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «CO.SE.PA. Cooperativa Sociale» avente sede a Montichiari (BS)**LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI ALLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale «CO.SE.PA. Cooperativa Sociale», con sede in Montichiari (BS) – via Trieste 160, codice fiscale e partita IVA n. 02633100983 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 428, numero progressivo 855;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
 - il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
 - nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- di comunicare alla Regione, entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
 - la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

3) di comunicare alla Regione – entro il mese di settembre

2005 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;

4) copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale, alla Prefettura di Brescia, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente: Silvana Ravasio

(BUR20050117)

(4.7.0)

D.d.u.o. 26 maggio 2005 - n. 8111**Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 aprile 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Il Giardino dei Bambini Cooperativa Sociale» avente sede a Milano**LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI ALLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale «Il Giardino dei Bambini Cooperativa Sociale», con sede in Milano – via Giovanni Battista Grassi 74, codice fiscale e partita IVA n. 03884770961 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 428, numero progressivo 856;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
 - il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
 - nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- di comunicare alla Regione, entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
 - la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

3) copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale, alla Prefettura di Milano, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente: Silvana Ravasio

(BUR20050118)

(4.7.0)

D.d.u.o. 27 maggio 2005 - n. 8160**Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «La Cittadella Cooperativa Sociale» avente sede a Cremona**LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI ALLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale La Cittadella Cooperativa Sociale con sede in Cremona (CR), codice fiscale e partita IVA n. 01331210193 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 250, numero progressivo 500;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
 - il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
 - certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
 - nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

- di comunicare alla Regione entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
 - la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
 - la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

3) copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale, alla Prefettura di Cremona, alla Direzione Generale del Lavoro di Cremona ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente: Silvana Ravasio

(BUR20050119)

D.d.u.o. 27 maggio 2005 - n. 8161

Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Piccolo Mondo Cooperativa Sociale» avente sede a Leffe (BG)

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI ALLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale «Piccolo Mondo Cooperativa Sociale», con sede in Leffe (BG) - via Stadio 6, codice fiscale e partita IVA n. 03120260165 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 429, numero progressivo 857;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
 - il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
 - nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- di comunicare alla Regione, entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
 - la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e

(BUR20050121)

Com.r. 7 giugno 2005 - n. 82

Elenco candidati idonei Guida Turistica e Accompagnatore Turistico - Bandi 2004 espletati dall'Amministrazione Provinciale di Cremona

**ELENCO CANDIDATI IDONEI GUIDA TURISTICA
BANDI 2004 ESPLETATI DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA**

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	ABILITATI PRESSO PROV.
1	BERNOCCHI	RITA	SAN BASSANO	18/03/1949	FRANCESE	CR
2	BONETTI	ANTONIA MARIA	CREMONA	15/05/1971	TEDESCO/SPAGNOLO	CR
3	CIPELETTI	GIORGIA	CREMONA	04/04/1979	FRANCESE	CR
4	DUHR	GEORG	TRIER	26/03/1952	TEDESCO	CR
5	FRANCESCHINI	LUISA LIDIA	CREMONA	11/01/1968	FRANCESE	CR
6	GIORGI	TOMMASO	CREMONA	21/01/1977	INGLESE	CR
7	GUALAZZI	STEFANIA NICOLETTA	CREMONA	18/05/1978	INGLESE/FRANCESE	CR

**ELENCO CANDIDATI IDONEI ACCOMPAGNATORE TURISTICO
BANDI 2004 ESPLETATI DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA**

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	PROV.
11	ALBANO	GIOVANNA	CAVA DÈ TIRRENI	03/09/1971	INGLESE	CR

soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

3) copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale, alla Prefettura di Bergamo, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente: Silvana Ravasio

(BUR20050120)

D.d.u.o. 27 maggio 2005 - n. 8162

Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre, 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Imparole - Centro per l'Infanzia e la Famiglia Cooperativa Sociale» avente sede a Cernusco sul Naviglio (MI)

(4.7.0)

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI ALLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale «Imparole - Centro per l'Infanzia e la Famiglia Cooperativa Sociale», con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) - via Toti 16, codice fiscale e partita IVA n. 04506750969 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 429, numero progressivo 858;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
 - il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
 - nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- di comunicare alla Regione, entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
 - la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

3) copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale, alla Prefettura di Milano, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente: Silvana Ravasio

(4.6.4)

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	PROV.
2	CUCUZZELLA	MICHELE	PALERMO	07/04/1980	FRANCESE/INGLESE/ TEDESCO	CR
3	GASLINI	GIADA	MILANO	01/09/1976	INGLESE	CR
4	TODDE	ALESSANDRA	CAGLIARI	04/04/1959	INGLESE	CR
5	ZAMBELLI	ALDO	CREMONA	18/08/1968	FRANCESE	CR

D.G. Casa e opere pubbliche

(BUR20050122)

(5.1.3)

D.d.u.o. 27 gennaio 2005 - n. 1021

Consorzio Digagnale Viadana Buzzoletto Banzuolo - Asservimento di immobili necessari per lavori di ripristino e rafforzamento delle opere idrauliche consortili danneggiate dall'alluvione dell'ottobre 2000 nel Comune di Viadana (MN) - Costituzione coatta di servitù per opere di pubblica utilità

IL DIRIGENTE DELL'U.O. OPERE PUBBLICHE

Preso in esame la richiesta del Consorzio Digagnale Viadana Buzzoletto Banzuolo, pervenuta in data 3 dicembre 2004, diretta ad ottenere l'emissione del decreto di costituzione coatta di servitù relativamente all'intervento in oggetto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale Lombardia n. 11202 in data 25 novembre 2002, di approvazione degli elenchi provinciali degli enti aventi diritto al contributo in conto capitale per il ripristino delle opere infrastrutturali danneggiate dalle piogge alluvionali verificatesi nei mesi di ottobre-novembre 2000;

Vista la delibera della Provincia di Mantova n. 1087 in data 19 maggio 2003, che approva gli elenchi dei beneficiari di cui alle lettere a) e b) della legge n. 185/1992, art. 3 - comma 3;

Constatato che, come indicato nel verbale redatto dalla Provincia di Mantova le opere di cui all'oggetto sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi e per gli effetti della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e della legge 15 ottobre 1981, n. 590;

Visto il proprio precedente decreto n. 10818 in data 2 luglio 2003 di occupazione temporanea d'urgenza, riferita agli immobili necessari alla realizzazione delle opere stesse;

Constatato che le ditte, di cui all'elenco allegato, hanno convenuto la costituzione volontaria di servitù delle aree interessate all'intervento, per un prezzo pari a quello determinato ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visti, altresì, i decreti n. 12402 in data 16 luglio 2004 e n. 14299 in data 25 agosto 2004, di pagamento diretto delle indennità, relativamente alle costituzioni volontarie di servitù di cui sopra;

Viste le ricevute, debitamente quietanzate dalle proprietà asservite, da cui risulta la corresponsione a titolo definitivo delle indennità spettanti;

Visto l'art. 57 del d.P.R. n. 327 in data 8 giugno 2001 e s.m.i., «Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità», entrato in vigore alla data del 30 giugno 2003, il quale stabilisce che, in riferimento ai progetti per i quali alla data dell'entrata in vigore della stessa norma fosse già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti in materia a tale data;

Considerato che le opere di cui trattasi sono di competenza regionale ai sensi della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70;

Vista la d.g.r. n. 7/15655 in data 18 dicembre 2003 con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'arch. Paolo Morazzoni l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica e la d.g.r. n. 7/18983 in data 12 ottobre 2004, di conferma dell'incarico;

Decreta

Art. 1 - È definitivamente costituita a favore della **Regione Lombardia** e del **Consorzio Digagnale Viadana Buzzoletto Banzuolo** la servitù sugli immobili necessari per lavori di ripristino e rafforzamento delle opere idrauliche consortili danneggiate dall'alluvione dell'ottobre 2000 nel comune di Viadana (MN) e identificati come nell'allegato elenco, composto da n. 5 fogli per un totale di n. 34 ditte, costituente parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - Le modalità attraverso le quali sarà regolamentato l'asservimento di cui in narrativa, sono indicate, oltre che secondo quanto disposto dagli artt. 1032 e seguenti del Codice Civile, nei modi e nelle forme sotto specificate:

- la proprietà intestataria assume a proprio carico, per sé e per i suoi aventi causa a favore delle proprietà sopra intestate, la servitù perpetua di mantenimento di argineolenale e di passaggio sullo stesso rilevato e lungo la zona di rispetto pedearginale interna, per una lunghezza di metri quattro. La ditta proprietaria s'impegna, inoltre, a rispettare, per detta zona di rispetto, le norme fissate dall'art. 6 (Obblighi dei consorziati) dello Statuto del Consorzio;

- il Consorzio potrà eseguire tutte le operazioni necessarie connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria, la riparazione ed il rifacimento del tratto di rilevato arginale fermo, in ogni caso, l'obbligo di liquidare i danni comunque patiti dal fondo servente in occasione e per causa dei lavori eseguiti;

- la ditta proprietaria non potrà eseguire opere che possano, direttamente o indirettamente, pregiudicare l'integrità dell'argine. Nella zona pedearginale a campagna (lato interno del comprensorio) dovranno essere rispettate le distanze dal piede arginale, per le coltivazioni o per le manomissioni in genere, indicate nel citato art. 6 dello Statuto del Consorzio.

Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spese dell'ente delegato all'asservimento, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto, in termini di urgenza, presso il competente ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato, d'ufficio, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'U.O.: Paolo Morazzoni

ALLEGATO

Comune di Viadana

N.	DITTA PROPRIETARIA	Foglio	Mappale	Superficie catastale (ha)	Superficie reale asservita (mq)
1	Mazzola Maria n. a Viadana il 30.7.1945 - c.f. MZZMRA45L70L826D	111	114	0.32.20	283,50
2	Tiberti Giovanna n. a Brescello il 9.8.1938 - c.f. TBRGNN38M49B156L	111	116	0.43.70	398,40
3	Bresciani Annita n. a Viadana il 24.3.1938 - c.f. BRNNNT38C64L826H	111	118	0.45.40	249,78
	Ora di: Busatta Rosanna n. a Gazzo Padovano (PD) l'11.11.1950 - c.f. BSTRNN50S51D956A	111	120	0.41.80	184,14
4	Fuochi Palmiro n. a Viadana l'11.11.1933 - c.f. FCHPMR33S11L826W	111	122	1.11.80	408,98
5	Martinelli Franca n. a Viadana il 7.11.1932 - c.f. MRTFNC32S47L826J	111	124	1.70.60	444,21
6	Sialeagno s.r.l. con sede in Viadana - c.f. 02000300208	111	127	3.38.50	728,75
	Ora di: S.I.A. - Società Industria Agglomerati s.r.l. con sede in Viadana - c.f. 02000300208	111	130	0.12.20	269,40
		111	137	0.76.70	535,05

N.	DITTA PROPRIETARIA	Foglio	Mappale	Superficie catastale (ha)	Superficie reale asservita (mq)
7	Rossi Maria Gabriella n. a Viadana il 3.8.1942 - c.f. RSSMGB42M43L826X <i>Ora di:</i> S.I.A. - Società Industria Agglomerati s.r.l. con sede in Viadana - c.f. 02000300208	111	131	0.14.80	356,25
		111	135	0.16.80	205,90
8	Rossi Adele n. a Viadana il 20.1.1933 - c.f. RSSDLA33A60L826G	111	184	0.09.60	216,00
9	Rossi Achille n. a Viadana l'1.4.1934 - c.f. RSSCLL34D01L826Q	111	141	0.63.30	179,25
10	1) Orlandelli Benito n. a Viadana il 28.5.1939 - c.f. RLNBNT39E28L826Q - prop. per 2/4	111	143	1.80.40	426,30
	2) Orlandelli Orietta n. a Viadana il 12.9.1956 - c.f. RLNRRT56P52L826M - prop. per 1/4	112	201	0.93.40	112,20
	3) Orlandelli Roberta n. a Viadana il 24.9.1963 - c.f. RLNRRT63P64L826K - prop. per 1/4				
11	1) Ghinzelli Giuseppe n. a Viadana il 21.12.1955 - c.f. GNHGPP55T21L826R - prop. per 1/4	111	145	2.34.70	438,30
	2) Maffini Angela n. a Viadana il 15.7.1931 - c.f. MFFNGL31L55L826W - prop. per 3/4				
12	1) Lodi Rizzini Guido n. a Viadana il 2 giugno 1938 - c.f. LDRGDU38H02L826C - prop. per 1/2	112	209	0.50.90	225,32
	2) Lodi Rizzini Luigi n. a Viadana l'11.12.1935 - c.f. LDRLGU35T11L826F - prop. per 1/2				
13	Società in Nome Collettivo Agricola Scassa di Formici Vando e C. con sede in Viadana - c.f. 01404570200	112	64	1.14.30	220,08
14	Agricola Scassa di Formici Vando e C. Società Semplice con sede in Viadana - c.f. 01404570200	112	210	0.64.90	162,40
		112	66	1.37.30	155,00
		112	67	2.75.90	298,50
15	Baruffaldi Lino n. a Viadana il 9.8.1944 - c.f. BRFLNI44M09L826M	112	69	0.74.60	177,50
16	1) Baruffaldi Franca n. a Viadana il 12.11.1939 - c.f. BRFFNC39S52L826M - nuda proprietà per 1/3	112	71	0.69.60	134,00
	2) Rosa Iside n. a Viadana il 18.12.1915 - c.f. RSOSDI15T58L826E - propr. per 2/3				
	3) Rosa Iside n. a Viadana il 18.12.1915 - c.f. RSOSDI15T58L826E - usufruttuaria per 1/3				
17	1) Rasoli Aristide n. a Viadana il 12.9.1937 - c.f. RSLRTD37P12L826E - prop. per 1/2	112	73	0.88.40	149,00
	2) Rasoli Maria n. a Viadana il 17.1.1941 - c.f. RSLMRA41A57L826A - prop. per 1/2				
18	1) Lucchini Catia n. a Viadana il 17.5.1951 - c.f. LCCCTA51E57L826P - prop. per 1/4	112	208	0.21.00	162,40
	2) Pomati Ida n. a Viadana il 17.10.1927 - c.f. PMTDIA27R57L826K - prop. per 3/4				
19	Gardinazzi Massimo n. a Parma il 2.2.1966 - c.f. GRDMSM66B02G337E	112	231	0.45.00	85,25
		112	76	1.35.00	144,25
20	Rosa Mauro n. a Viadana il 2.3.1954 - c.f. RSOMRA54C02L826B	112	141	0.05.70	203,70
21	1) Baruffaldi Giancarlo n. a Viadana il 27.7.1941 - prop. per 1/2 - c.f. BRFGCR41L27L826I	112	78	2.79.40	156,95
	2) Baruffaldi Lino n. a Viadana il 9.8.1944 - c.f. BRFLNI44M09L826M - prop. per 1/2				
22	Saviola Marino n. a Viadana il 29.5.1935 - c.f. SVLMRN35E29L826F	112	79	0.71.00	42,50
23	Rossi Vincenzo n. a Viadana il 30.12.1924 - c.f. RSSVCN24T30L826V	112	80	0.73.70	49,50
24	Boni Gentile n. a Viadana il 6.7.1924 - c.f. BNOGTL24L46L826E	112	81	0.57.90	75,00
25	Impresa Buzzi Primo s.r.l. sede in San Giorgio di Mantova - 01795730207 <i>Ora di:</i> Consorzio Digagnale Viadana Buzzoletto Banzuolo - c.f. 83000280202	112	157	1.94.10	590,40
26	Ghidorzi Ugolina n. a Dosolo il 7.1.1947 - c.f. GHDGLN47A47D351B	112	83	1.54.40	49,78
		112	217	1.54.50	34,78
27	Lucchini Maria n. a Viadana il 22.12.1920 - c.f. LCCMRA20T62L826E	112	84	2.88.10	76,10
28	Remagni Antonio n. a Viadana il 28.1.1929 - c.f. RNGNTN29A28L826C	112	85	1.17.1920	171,75
29	Lucchini Basilio n. a Viadana il 20.12.1936 - c.f. LCCBSL36T20L826I	112	87	0.93.10	107,45
30	1) Brandoli Simona Fiorenza n. a Milano il 12.3.1969 - c.f. BRNSNF69C52F205M - prop. per 1/2	113	88	2.30.90	293,63
	2) Caleffi Arturo n. a Viadana il 24.7.1946 - c.f. CLFRTR46L24L826Y - prop. per 1/2				
31	Sarzi Amadè Luigia n. a Viadana il 9.6.1922 - c.f. SRZLQU22H49L826M	112	233	1.82.10	210,90
32	1) Simonazzi Camilla n. a Viadana il 15.6.1923 - c.f. SMNCLL23H55L826V - usuf. 1/1	112	90	2.99.10	191,40
	2) Tosi Antonella n. a Viadana il 28.5.1963 - c.f. TSONNL63E68L826E - prop. per 1/1				
33	1) Palamone Beniamino n. a Sant'Angelo a Fasanella l'8.4.1923 - c.f. PLMBMN23D08I278H - usuf. per 1/2 - deceduto	112	91	4.36.90	296,94
	2) Palamone Gianfranco n. a Como il 16.9.1961 - c.f. PLMGFR61P16C933G - nuda prop. per 1/4				
	3) Palamone Marina Teresa n. a Viadana l'1.11.1955 - c.f. PLMMNT55S41L826I - nuda prop. 1/4				
	4) Penazzi Ermete n. a Viadana il 3.10.1929 - c.f. PNZRMT29R03L826N - prop. 2/4				
	<i>Ora di:</i>				
	1) Palamone Gianfranco n. a Como il 16.9.1961 - c.f. PLMGFR61P16C933G - prop. per 1/4				
	2) Palamone Marina Teresa n. a Viadana l'1.11.1955 - c.f. PLMMNT55S41L826I - prop. 1/4				
	3) Penazzi Ermete n. a Viadana il 3.10.1929 - c.f. PNZRMT29R03L826N - prop. di 2/4				
34	1) Anselmi Lorenzo nato a Pomponesco il 26.5.1933 - c.f. NSLLNZ33E26G816T - prop. 2/4	112	92	1.75.70	90,80
	2) Calza Giorgio nato a Milano il 4.11.1934 - c.f. CLZGRG34S04F205K - prop. di 1/4				
	3) Calza Maria Grazia nata a Pomponesco il 26.8.1944 - c.f. CLZMRA44M66G816W - prop. di 1/4				

(BUR20050123)

(5.1.3)

D.d.u.o. 12 aprile 2005 - n. 5369

SIBEM s.p.a. - Lavori di realizzazione dell'Interporto di Bergamo-Montello nei comuni di Montello, Albano Sant'Alessandro e San Paolo d'Argon (BG) - Espropriazione per pubblica utilità - Decreto di pronuncia dell'espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
OPERE PUBBLICHE

Presa in esame la richiesta documentata predisposta dalla SIBEM s.p.a., pervenuta in data 16 marzo 2005 e relativa all'emissione del decreto di pronuncia dell'espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità in riferimento al progetto definitivo dell'Interporto di Bergamo-Montello;

Preso atto che la SIBEM s.p.a., in forza della convenzione stipulata in data 10 dicembre 2002 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvata in data 16 dicembre 2002 con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, è il soggetto cui compete la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7/14644 del 17 ottobre 2003 con la quale, preso atto degli esiti favorevoli della Conferenza di Servizi relativa, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento sopra definito, proposto dalla SIBEM s.p.a.;

Considerato che l'approvazione del citato progetto, oggetto della citata Conferenza di Servizi, ha prodotto effetto di variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Montello, Albano Sant'Alessandro e San Paolo d'Argon (BG), con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., con l'approvazione del citato progetto definitivo si intende disposta, altresì, la dichiarazione di pubblica utilità relativamente al progetto stesso e che la stessa dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 13 del citato d.P.R. n. 327/2001, ha efficacia fino alla data del 17 ottobre 2008;

Viste le determinazioni del Consiglio di Amministrazione della SIBEM s.p.a. che, in data 3 marzo 2005, ha deliberato di richiedere alla Regione Lombardia, autorità espropriante relativamente alla procedura in oggetto, l'emissione del decreto di esproprio con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 - comma 1 - del citato d.P.R. n. 327/2001, stante la sussistenza del carattere d'urgenza dei lavori sopra richiamati espressamente richiesto dalla norma sopra citata;

Verificato che l'intervento in parola rientra tra quelli espressamente elencati dal comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 8, per i quali il richiamato decreto di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 327/2001 può essere emanato, senza particolari indagini e formalità;

Preso atto che è stato adempiuto a quanto previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 in materia di partecipazione degli interessati;

Accertato che i terreni sono ubicati all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, definite dallo strumento urbanistico vigente e che sugli stessi non vi è traccia di strutture permanenti, come da dichiarazione resa dalla SIBEM s.p.a. in data 22 marzo 2005;

Constatato che, al fine della determinazione della indennità provvisoria, le aree espropriande sono classificabili come aree edificabili ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 327/2001 in materia di realizzazione di opere private di pubblica utilità e che, conseguentemente, l'indennità di esproprio per l'intervento in parola è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene, non applicandosi le disposizioni contenute agli articoli successivi della medesima norma;

Considerato che le opere di cui trattasi sono di competenza regionale ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 327/2001;

Vista la d.g.r. n. 7/19911 in data 20 dicembre 2004 con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'arch. Paolo Morazzoni l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica;

Decreta

Art. 1 - Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo art. 6, a favore della SIBEM s.p.a. con sede in Bergamo, via A. Maj, 10/I - p. IVA/c.f. 02094140163 - gli immobili occorrenti per la realizzazione dell'Interporto di Bergamo-Montello, posti nel comune di Montello (BG) ed identificati come nell'allegato elenco per la determinazione dell'indennità provvisoria, calcolata ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., elenco riprodotto in n. 2 fogli per un totale di n. 9 ditte, costituente parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dall'immissione in possesso a seguito dell'esecuzione del presente decreto, hanno diritto a convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione.

Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui sopra e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni a seguito dell'emissione dell'ordinanza di pagamento diretto; dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Nello stesso termine i proprietari, ai sensi dell'art. 20 - comma 8 - del d.P.R. n. 327/2001, possono limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, ai fini della costituzione del collegio per la rideterminazione arbitrale dell'indennità, previsto dal successivo art. 21.

Art. 3 - Qualora l'area sia utilizzata per scopi agricoli, al proprietario diretto coltivatore ed ai fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti costretti ad abbandonare i terreni da espropriare spetta, ai sensi dell'art. 37 - comma 9 - del d.P.R. n. 327/2001, un'indennità aggiuntiva pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, come determinato dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Bergamo. Il fondo deve essere direttamente coltivato, da parte dei soggetti richiamati, da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 4 - In assenza di istanza per la costituzione del collegio tecnico od in caso di silenzio, trascorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, verrà richiesta la rideterminazione dell'indennità alla competente Commissione Provinciale Espropri, prevista all'art. 41 del d.P.R. n. 327/2001.

Art. 5 - All'atto della corresponsione della somma spettante a titolo d'indennità di esproprio sarà operata la ritenuta d'imposta di cui all'art. 35 del d.P.R. n. 327/2001.

Art. 6 - Il presente decreto, a cura e spese della SIBEM s.p.a., sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione, con le modalità di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 327/2001.

L'avviso della data di esecuzione deve essere notificato almeno sette giorni prima della stessa e deve eseguirsi nel termine perentorio di due anni dalla data del presente decreto. Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto, è soggetto alla condizione sospensiva che il medesimo decreto sia notificato ed eseguito nelle forme e con le modalità sopra richiamate.

Il presente decreto è trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 7 - Il presente decreto sarà pubblicato, d'ufficio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 8 - Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Il dirigente dell'U.O.: Paolo Morazzoni

_____ • _____

ALLEGATO

Comune di Montello (BG)

N.	DITTA PROPRIETARIA	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha. A. Ca.)	Superficie di esproprio (mq)	Valore venale	Indennità di espropriazione	
							Euro al mq	Totale Euro
1)	Montello s.p.a., con sede in Montello (BG), via F. Filzi, 5	1	62	1.03.70	10.370	88,00	88,00	912.560
		1	64	0.21.90	2.190	88,00	88,00	192.720
		1	65	0.30.00	3.000	88,00	88,00	264.000
		1	70	0.12.40	1.240	88,00	88,00	109.120
		1	76	0.57.80	5.780	88,00	88,00	508.640
		1	77	0.54.80	5.480	88,00	88,00	482.240
		1	78	0.04.50	450	88,00	88,00	39.600
		1	82	0.43.30	4.330	88,00	88,00	381.040
		1	83	0.22.98	2.298	88,00	88,00	202.224
		1	84	0.41.55	4.155	88,00	88,00	365.640
		1	85	0.27.80	2.780	88,00	88,00	244.640
		1	86	0.17.29	1.729	88,00	88,00	152.152
		1	87	0.61.06	6.106	88,00	88,00	537.328
		1	88	0.97.80	9.780	88,00	88,00	860.640
		1	91	0.30.23	3.023	88,00	88,00	266.024
		1	92	0.53.80	5.380	88,00	88,00	473.440
		1	93	1.21.32	12.132	88,00	88,00	1.067.616
		1	96	0.34.58	3.458	88,00	88,00	304.304
		1	97	0.25.07	2.507	88,00	88,00	220.616
		1	99	0.01.10	110	88,00	88,00	9.680
		1	100	0.28.10	2.810	88,00	88,00	247.280
		1	441	0.04.00	400	88,00	88,00	35.200
		1	472	0.26.10	2.610	88,00	88,00	229.680
		1	478	0.02.30	230	88,00	88,00	20.240
		1	537	0.50.37	5.037	88,00	88,00	443.256
		1	1044	0.03.30	330	88,00	88,00	29.040
		1	1045	0.02.09	209	88,00	88,00	18.392
		1	1046	0.02.15	215	88,00	88,00	18.920
		1	1047	0.03.20	320	88,00	88,00	28.160
		1	1049	0.09.20	920	88,00	88,00	80.960
		1	1058	0.00.90	90	88,00	88,00	7.920
		1	1060	0.01.10	110	88,00	88,00	9.680
		1	1193	0.39.73	3.973	88,00	88,00	349.624
1	1194	0.10.04	1.004	88,00	88,00	88.352		
1	1195	0.10.04	1.004	88,00	88,00	88.352		
1	1196	0.10.03	1.003	88,00	88,00	88.264		
1	1197	0.10.03	1.003	88,00	88,00	88.264		
1	1375	0.25.70	2.570	88,00	88,00	226.160		
1	1376	0.27.30	2.730	88,00	88,00	240.240		
							Totale	9.932.208
2)	S.p.a. Metallurgica Luciano Rumi, con sede in Bergamo <i>poi di:</i> Montello s.p.a., con sede in Montello, via F. Filzi, 5	1	54	0.19.80	1.980	88,00	88,00	174.240
3)	Consorzio utenti della roggia Passa; <i>poi di:</i> Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, con sede in Bergamo, via S. Antonino, 7/a	1	554	0.01.45	145	88,00	88,00	12.760
		1	555	0.02.00	20080	88,00	88,00	17.600
		1	557	0.00.80		88,00	88,00	7.040
							Totale	37.400
4)	Area incensita a sede di roggia Cavo Passi	1			1.234	88,00	88,00	108.592
5)	Area incensita a sede di sorgente Fontanile	1			407	88,00	88,00	35.816
6)	Area incensita a sede di roggia Borgogna	1			211	88,00	88,00	18.568
7)	Area incensita a sede a strada comunale detta via di Mezzo - 1° tratto	1			990	88,00	88,00	87.120
8)	Area incensita a sede a strada comunale detta via di Mezzo - 2° tratto	1			284	88,00	88,00	24.992
9)	Area incensita a sede di strada comunale dei Fontanini	1			794	88,00	88,00	69.872

(BUR20050124)

(5.1.3)

D.d.u.o. 12 aprile 2005 - n. 5370

SIBEM s.p.a. - Lavori di realizzazione dell'Interporto di Bergamo-Montello nei comuni di Montello, Albano Sant'Alessandro e San Paolo d'Argon (BG) - Espropriazione per pubblica utilità - Decreto di pronuncia dell'espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
OPERE PUBBLICHE

Preso in esame la richiesta documentata predisposta dalla SIBEM s.p.a., pervenuta in data 16 marzo 2005 e relativa all'emissione del decreto di pronuncia dell'espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità in riferimento al progetto definitivo dell'Interporto di Bergamo-Montello;

Preso atto che la SIBEM s.p.a., in forza della convenzione

stipulata in data 10 dicembre 2002 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvata in data 16 dicembre 2002 con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, è il soggetto cui compete la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7/14644 del 17 ottobre 2003 con la quale, preso atto degli esiti favorevoli della Conferenza di Servizi relativa, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento sopra definito, proposto dalla SIBEM s.p.a.;

Considerato che l'approvazione del citato progetto, oggetto della citata Conferenza di Servizi, ha prodotto effetto di variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Montello, Albano Sant'Alessandro e San Paolo d'Argon (BG), con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., con l'approvazione del citato progetto definitivo si intende disposta, altresì, la dichiarazione di pubblica utilità relativamente al progetto stesso e che la stessa dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 13 del citato d.P.R. n. 327/2001, ha efficacia fino alla data del 17 ottobre 2008;

Viste le determinazioni del Consiglio di Amministrazione della SIBEM s.p.a. che, in data 3 marzo 2005, ha deliberato di richiedere alla Regione Lombardia, autorità espropriante relativamente alla procedura in oggetto, l'emissione del decreto di esproprio con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 - comma 1 - del citato d.P.R. n. 327/2001, stante la sussistenza del carattere d'urgenza dei lavori sopra richiamati espressamente richiesto dalla norma sopra citata;

Verificato che l'intervento in parola rientra tra quelli espressamente elencati dal comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 8, per i quali il richiamato decreto di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 327/2001 può essere emanato, senza particolari indagini e formalità;

Preso atto che è stato adempiuto a quanto previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 in materia di partecipazione degli interessati;

Accertato che i terreni non sono ubicati all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, definite dallo strumento urbanistico vigente e che sugli stessi non vi è traccia di strutture permanenti, come da dichiarazione resa dalla SIBEM s.p.a. in data 22 marzo 2005;

Constatato che, al fine della determinazione della indennità provvisoria, le aree espropriande non sono classificabili come aree edificabili e che, conseguentemente, l'indennità di esproprio per l'intervento in parola è determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, ai sensi dell'art. 40 e seguenti del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Considerato che le opere di cui trattasi sono di competenza regionale ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 327/2001;

Vista la d.g.r. n. 7/19911 in data 20 dicembre 2004 con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'arch. Paolo Morazzoni l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica;

Decreti

Art. 1 - Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo art. 5, a favore della SIBEM s.p.a. con sede in Bergamo, via A. Maj, 10/I - p. IVA/c.f. 02094140163 - gli immobili occorrenti per la realizzazione dell'Interporto di Bergamo-Montello, posti nei comuni di Montello, Albano Sant'Alessandro e San Paolo d'Argon (BG) ed identificati come nell'allegato elenco per la determinazione dell'indennità provvisoria, calcolata ai sensi dell'art. 40 - comma 3 - del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., elenco riprodotto in n. 2 fogli per un totale di n. 15 ditte, costituente parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dall'immissione in possesso a seguito dell'esecuzione del presente decreto, hanno diritto a convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione con la maggiorazione del 50% dell'indennità provvisoria.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria determinata ai sensi del precedente art. 1.

Spetta, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 327/2001, un'indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipanti costretti ad abbandonare i terreni da espropriare che coltivino i terreni stessi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 3 - Ricevute dall'espropriato le comunicazioni di cui al precedente articolo 2 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni a seguito dell'emissione dell'ordinanza di pagamento diretto; dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Nello stesso termine i proprietari, ai sensi dell'art. 20 - comma 8 - del d.P.R. n. 327/2001, possono limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, ai fini della costituzione del collegio per la rideterminazione arbitraria dell'indennità, previsto dal successivo art. 21.

Art. 4 - In assenza di istanza per la costituzione del collegio tecnico od in caso di silenzio, trascorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, verrà richiesta la rideterminazione dell'indennità alla competente Commissione Provinciale Espropri, prevista all'art. 41 del d.P.R. n. 327/2001.

Art. 5 - Il presente decreto, a cura e spese della SIBEM s.p.a., sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione, con le modalità di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 327/2001.

L'avviso della data di esecuzione deve essere notificato almeno sette giorni prima della stessa e deve eseguirsi nel termine perentorio di due anni dalla data del presente decreto. Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto, è soggetto alla condizione sospensiva che il medesimo decreto sia notificato ed eseguito nelle forme e con le modalità sopra richiamate.

Il presente decreto è trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 6 - Il presente decreto sarà pubblicato, d'ufficio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 7 - Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Il dirigente dell'U.O.: Paolo Morazzoni

ALLEGATO

N.	DITTA PROPRIETARIA	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha. A. Ca.)	Superficie di esproprio (mq)	Coltura in atto	Indennità di espropriazione	
							Euro al mq	Totale Euro
Comune di Montello (BG)								
1)	Montello s.p.a., con sede in Montello, via F. Filzi, 5	1	89	0.20.10	2.010	Sem. Irr.	5,90	11.859,00
		1	90	0.11.80	1.180	Sem. Irr.	5,90	6.962,00
		1	1048	0.00.30	30	Sem. Irr.	5,90	177,00
		1	1050	0.06.60	660	Sem. Irr.	5,90	3.894,00
		1	1051	0.03.30	330	Sem. Irr.	5,90	1.947,00
		1	1052	0.00.13	13	Sem. Irr.	5,90	76,70
		1	1059	0.00.05	5	Sem. Irr.	5,90	29,50
		1	1061	0.00.21	21	Sem. Irr.	5,90	123,90
		1	1068	0.00.70	70	Sem. Irr.	5,90	413,00
		1	1069	0.00.45	45	Sem. Irr.	5,90	265,50
		1	1070	0.00.05	5	Sem. Irr.	5,90	29,50
		1	1072	0.00.05	5	Sem. Irr.	5,90	29,50
							Totale	25.806,60
2)	Area incensita a sede di strada provinciale della Valle Caleppio	1			4.715		5,90	27.818,50

N.	DITTA PROPRIETARIA	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha. A. Ca.)	Superficie di esproprio (mq)	Coltura in atto	Indennità di espropriazione	
							Euro al mq	Totale Euro
Comune di San Paolo d'Argon (BG)								
3) Iago s.r.l., con sede in Montello, via F. Filzi, 5		9	358	0.03.50	350	Sem. Irr.	5,90	2.065,00
		9	361	0.05.20	520	Sem. Irr.	5,90	3.068,00
		9	368	0.01.60	160	Sem. Irr.	5,90	944,00
							Totale	6.077,00
4) Area incensita a sede di torrente Zerra		9			564		5,90	3.327,60
5) Area incensita a sede di ex torrente Zerra		9			187		5,90	1.103,30
6) Area incensita a sede di strada dei Bissoni		9			312		5,90	1.840,80
7) Area incensita a sede di strada provinciale della Valle Caleppio		8/9			2.822		5,90	16.649,80
Comune di Albano Sant'Alessandro (BG)								
8) Messa Angelo n. a Villa d'Ogna il 13 febbraio 1951 e residente ad Albano S. Alessandro, via D. Alighieri, 27/a; Messa Maria Rosa n. ad Albano S. Alessandro il 24 ottobre 1958 ed ivi residente, via Lamarmora, 7/a; Messa Valeria n. a Villa d'Ogna l'11 ottobre 1949 e residente ad Albano S. Alessandro, via D. Alighieri, 27/a - comproprietari		8/9	268	1.05.10	10.510	Sem. Irr.	5,90	62.009,00
9) Salvi Alberto fu Giovanni, Salvi Franca fu Giovanni, Salvi Francesco fu Francesco, Salvi Francesco fu Giovanni, Salvi Giandomenico fu Giovanni, Salvi Luigi fu Giovanni, Salvi Maria fu Francesco; poi di: Salvi Luigi n. a Bergamo il 13 agosto 1939 ed ivi residente, via Cucchi, 1; Salvi Franca n. a Bergamo il 20 ottobre 1937 ed ivi residente, via Milano, 1/a; Salvi Francesco n. a Bergamo il 2 novembre 1940 ed ivi residente, viale Vittorio Emanuele, 26/a; Salvi Giandomenico n. a Bergamo il 3 marzo 1942 ed ivi residente, via Goisis, 77; Salvi Alberto n. a Bergamo il 5 settembre 1945 ed ivi residente, via Cucchi, 1, tutti comproprietari per 1/5 ciascuno		8	3092	0.07.70	770	Sem. Irr.	5,90	4.543,00
10) Morotti Elisa n. ad Albano S. Alessandro il 16 gennaio 1931 ed ivi residente, via Don Bosco, 10; Milesi Loredana n. a Bergamo l'8 settembre 1956 e residente ad Albano S. Alessandro, via Don Bosco, 10; Milesi Nadia n. a Bergamo il 19 giugno 1961 e residente a Seriate, via Garibaldi, 64/h, tutte comproprietarie per 1/3 ciascuna		9	774	1.21.00	12.100	Sem. Irr.	5,90	71.390,00
11) IAGO s.r.l., con sede in Montello, via F. Filzi, 5		9	352	0.38.65	3.865	Sem. Irr.	5,90	22.803,50
		9	355	0.80.20	8.020	Sem. Irr.	5,90	47.318,00
		9	356	0.16.55	1.655	Sem. Irr.	5,90	9.764,50
		9	361	0.39.85	3.985	Sem. Irr.	5,90	23.511,50
		9	468	0.41.20	4.120	Sem. Irr.	5,90	24.308,00
		9	472	0.30.70	3.070	Sem. Irr.	5,90	18.113,00
		9	473	0.28.45	2.845	Sem. Irr.	5,90	16.785,50
		9	909	0.04.80	480	Sem. Irr.	5,90	2.832,00
							Totale	165.436,00
12) Società di promozione del progetto centro di interscambio merci di Bergamo-Montello s.r.l., con sede in Bergamo; poi di: IAGO s.r.l., con sede in Montello, via F. Filzi, 5		9	2766	0.49.50	4.950	Sem. Irr.	5,90	29.205,00
		9	2767	0.10.60	1.060	Sem. Irr.	5,90	6.254,00
							Totale	35.459,00
13) Area incensita a sede di roggia Cavo Passi		8/9			135		5,90	796,50
14) Area incensita a sede di strada vicinale detta delle Tomene		8/9			224		5,90	1.321,60
15) Area incensita a sede di strada provinciale della Valle Caleppio		8/9			3.137		5,90	18.508,30

(BUR20050125)

(5.1.3)

D.d.u.o. 12 aprile 2005 - n. 5371

SIBEM s.p.a. - Lavori di realizzazione dell'Interporto di Bergamo-Montello nei comuni di Montello, Albano Sant'Alessandro e San Paolo d'Argon (BG) - Espropriazione per pubblica utilità - Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA OPERE PUBBLICHE

Preso in esame la richiesta documentata predisposta dalla SIBEM s.p.a., pervenuta in data 31 marzo 2005 e relativa all'emissione del decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione in riferimento al progetto definitivo dell'Interporto di Bergamo-Montello;

Preso atto che la SIBEM s.p.a., in forza della convenzione stipulata in data 10 dicembre 2002 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvata in data 16 dicembre 2002 con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio, è il soggetto cui compete la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7/14644 del 17 ottobre 2003 con la quale, preso atto degli esiti favorevoli della Conferenza di Servizi relativa, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento sopra definito, proposto dalla SIBEM s.p.a.;

Considerato che l'approvazione del citato progetto, oggetto della citata Conferenza di Servizi, ha prodotto effetto di variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Montello, Albano Sant'Alessandro e San Paolo d'Argon (BG), con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., con l'approvazione del citato progetto definitivo si intende disposta, altresì, la dichiarazione di pubblica utilità relativamente al progetto stesso e che la stessa dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 13 del citato d.P.R. n. 327/2001, ha efficacia fino alla data del 17 ottobre 2008;

Viste le determinazioni del Consiglio di Amministrazione della SIBEM s.p.a. che, in data 3 marzo 2005, ha deliberato

di richiedere alla Regione Lombardia, autorità espropriante relativamente alla procedura in oggetto, l'emissione del decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22-bis del citato d.P.R. n. 327/2001, stante la sussistenza del carattere di particolare urgenza dei lavori sopra richiamati espressamente richiesto dalla norma sopra citata;

Verificato che l'intervento in parola rientra tra quelli espressamente elencati dal comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 8, per i quali il richiamato decreto di cui all'art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001 può essere emanato, senza particolari indagini e formalità;

Preso atto che è stato adempiuto a quanto previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 in materia di partecipazione degli interessati;

Accertato che i terreni sono ubicati all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, definite dallo strumento urbanistico vigente e che sugli stessi non vi è traccia di strutture permanenti, come da dichiarazione resa dalla SIBEM s.p.a. in data 22 marzo 2005;

Costatato che, al fine della determinazione della indennità provvisoria, le aree espropriande sono classificabili come aree edificabili ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 327/2001 in materia di realizzazione di opere private di pubblica utilità e che, conseguentemente, l'indennità di esproprio per l'intervento in parola è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene, non applicandosi le disposizioni contenute agli articoli successivi della medesima norma;

Considerato che le opere di cui trattasi sono di competenza regionale ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 327/2001;

Vista la d.g.r. n. 7/19911 in data 20 dicembre 2004 con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'arch. Paolo Morazzoni l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica;

Decreta

Art. 1 - È disposta a favore della SIBEM s.p.a. con sede in Bergamo, via A. Maj, 10/I - p. IVA/ C.F. 02094140163 - l'occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti per la realizzazione dell'Interporto di Bergamo-Montello, posti nel comune di Montello (BG).

Per l'espropriazione dei medesimi beni è determinata, altresì, la misura dell'indennità a titolo provvisorio, calcolata ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

I beni immobili sopra citati sono identificati nell'allegato elenco riprodotto in n. 1 foglio per un totale di n. 2 ditte, costituente parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese della SIBEM s.p.a., sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si provvederà alla redazione del verbale di immissione nel possesso, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., avviso che dovrà pervenire almeno sette giorni prima del giorno fissato e nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emissione del presente decreto.

L'occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

Art. 3 - Per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione è dovuta ai proprietari un'indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e - per ogni mese o frazione di mese - un'indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

In caso di mancato accordo, l'interessato può fare istanza a che l'indennità di occupazione venga definita dalla Commissione Provinciale Espropri di Bergamo.

Qualora l'indennità di occupazione venga determinata dalla Commissione Provinciale Espropri, ne sarà data comunicazione al proprietario nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 4 - I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, hanno diritto di convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di occupazione.

Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui sopra e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni a seguito dell'emissione dell'ordinanza di pagamento diretto; dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Nello stesso termine i proprietari, ai sensi dell'art. 20 - comma 8 - del d.P.R. n. 327/2001, possono limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, ai fini della costituzione del collegio per la rideterminazione arbitraria dell'indennità, previsto dal successivo art. 21.

Art. 5 - Qualora l'area sia utilizzata per scopi agricoli, al proprietario diretto coltivatore ed ai fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti costretti ad abbandonare i terreni da espropriare spetta, ai sensi dell'art. 37 - comma 9 - del d.P.R. n. 327/2001, un'indennità aggiuntiva pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, come determinato dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Bergamo. Il fondo deve essere direttamente coltivato, da parte dei soggetti richiamati, da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 6 - In assenza di istanza per la costituzione del collegio tecnico od in caso di silenzio, trascorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, verrà richiesta la rideterminazione dell'indennità alla competente Commissione Provinciale Espropri, prevista all'art. 41 del d.P.R. n. 327/2001.

Art. 7 - All'atto della corresponsione della somma spettante a titolo d'indennità di esproprio sarà operata la ritenuta d'imposta di cui all'art. 35 del d.P.R. n. 327/2001.

Art. 8 - Il presente decreto sarà pubblicato, d'ufficio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'U.O.: Paolo Morazzoni

ALLEGATO

Comune di Montello (BG)

N.	DITTA PROPRIETARIA	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha. A. Ca.)	Superficie di esproprio (mq)	Valore venale	Indennità di espropriazione	
							Euro al mq	Totale Euro
1)	Montello s.p.a., con sede in Montello (BG), via F. Filzi, 5	1	14	0.13.75	954	88,00	88,00	83.952
		1	27	0.52.85	3.796	88,00	88,00	334.048
		1	66	0.79.40	3.082	88,00	88,00	271.216
		1	72	0.32.10	2.993	88,00	88,00	263.384
		1	73	0.42.66	3.943	88,00	88,00	346.984
		1	75	0.03.76	224	88,00	88,00	19.712
		1	79	0.26.69	1.341	88,00	88,00	118.008
		1	80	0.28.10	1.157	88,00	88,00	101.816
		1	81	0.20.16	1.016	88,00	88,00	89.408
		1	94	1.45.28	102	88,00	88,00	8.976
		1	98	0.28.40	2.800	88,00	88,00	246.400
		1	101	0.34.98	1.081	88,00	88,00	95.128
		1	103	0.25.22	909	88,00	88,00	79.992
		1	104	0.31.75	310	88,00	88,00	27.280
		1	117	0.16.18	1.104	88,00	88,00	97.152

N.	DITTA PROPRIETARIA	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha. A. Ca.)	Superficie di esproprio (mq)	Valore venale	Indennità di espropriazione	
							Euro al mq	Totale Euro
		1	119	1.11.10	434	88,00	88,00	38.192
		1	536	0.62.05	4.364	88,00	88,00	384.032
		1	593	0.43.00	1.830	88,00	88,00	161.040
		1	1066	0.03.80	145	88,00	88,00	12.760
							Totale	2.779.480
2)	Consorzio utenti della roggia; poi di: Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, con sede in Bergamo, via S. Antonino, 7/a	1	556	0.04.30	193	88,00	88,00	16.984

(BUR20050126)

D.d.u.o. 12 aprile 2005 - n. 5373

(5.1.3)

SIBEM s.p.a. - Lavori di realizzazione dell'interporto di Bergamo-Montello nei comuni di Montello, Albano Sant'Alessandro e San Paolo D'argon (BG) - Espropriazione per pubblica utilità - Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA OPERE PUBBLICHE

Preso in esame la richiesta documentata predisposta dalla SIBEM s.p.a., pervenuta in data 31 marzo 2005 e relativa all'emissione del decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione in riferimento al progetto definitivo dell'Interporto di Bergamo-Montello;

Preso atto che la SIBEM s.p.a., in forza della convenzione stipulata in data 10 dicembre 2002 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvata in data 16 dicembre 2002 con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, è il soggetto cui compete la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7/14644 del 17 ottobre 2003 con la quale, preso atto degli esiti favorevoli della Conferenza di Servizi relativa, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento sopra definito, proposto dalla SIBEM s.p.a.;

Considerato che l'approvazione del citato progetto, oggetto della citata Conferenza di Servizi, ha prodotto effetto di variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Montello, Albano Sant'Alessandro e San Paolo d'Argon (BG), con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., con l'approvazione del citato progetto definitivo si intende disposta, altresì, la dichiarazione di pubblica utilità relativamente al progetto stesso e che la stessa dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 13 del citato d.P.R. n. 327/2001, ha efficacia fino alla data del 17 ottobre 2008;

Viste le determinazioni del Consiglio di amministrazione della SIBEM s.p.a. che, in data 3 marzo 2005, ha deliberato di richiedere alla Regione Lombardia, autorità espropriante relativamente alla procedura in oggetto, l'emissione del decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22-bis del citato d.P.R. n. 327/2001, stante la sussistenza del carattere di particolare urgenza dei lavori sopra richiamati espressamente richiesto dalla norma sopra citata;

Verificato che l'intervento in parola rientra tra quelli espressamente elencati dal comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 8, per i quali il richiamato decreto di cui all'art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001 può essere emanato, senza particolari indagini e formalità;

Preso atto che è stato adempiuto a quanto previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 in materia di partecipazione degli interessati;

Accertato che i terreni non sono ubicati all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, definite dallo strumento urbanistico vigente e che sugli stessi non vi è traccia di strutture permanenti, come da dichiarazione resa dalla SIBEM s.p.a. in data 22 marzo 2005;

Constato che, al fine della determinazione della indennità provvisoria, le aree espropriande non sono classificabili come aree edificabili e che, conseguentemente, l'indennità di esproprio per l'intervento in parola è determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, ai sensi dell'art. 40 e seguenti del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Considerato che le opere di cui trattasi sono di competenza regionale ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 327/2001;

Vista la d.g.r. n. 7/19911 in data 20 dicembre 2004 con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'arch. Paolo Morazzoni l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica;

Decreta

Art. 1 - È disposta a favore della SIBEM s.p.a. con sede in Bergamo, via A. Maj, 10/I - p. IVA/C.F. 02094140163 - l'occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti per la realizzazione dell'Interporto di Bergamo-Montello, posti nei comuni di Montello, Albano Sant'Alessandro e San Paolo d'Argon (BG).

Per l'espropriazione dei medesimi beni è determinata, altresì, la misura dell'indennità a titolo provvisorio, calcolata ai sensi dell'art. 40 - comma 3 - del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

I beni immobili sopra citati sono identificati nell'allegato elenco riprodotto in n. 3 fogli per un totale di n. 7 ditte, costituente parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese della SIBEM s.p.a., sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si provvederà alla redazione del verbale di immissione nel possesso, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., avviso che dovrà pervenire almeno sette giorni prima della giorno fissato e nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emissione del presente decreto.

L'occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

Art. 3 - Per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione è dovuta ai proprietari un'indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e - per ogni mese o frazione di mese - un'indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

In caso di mancato accordo, l'interessato può fare istanza a che l'indennità di occupazione venga definita dalla Commissione Provinciale Espropri di Bergamo.

Qualora l'indennità di occupazione venga determinata dalla Commissione Provinciale Espropri, ne sarà data comunicazione al proprietario nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 4 - I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dall'immissione in possesso a seguito dell'esecuzione del presente decreto, hanno diritto a convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione con la maggiorazione del 50% dell'indennità provvisoria.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria determinata ai sensi del precedente art. 1.

Spetta, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 327/2001, un'indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni

o compartecipanti costretti ad abbandonare i terreni da espropriare che coltivino i terreni stessi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 5 – Ricevute dall'espropriato le comunicazioni di cui al precedente articolo 4 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni a seguito dell'emissione dell'ordinanza di pagamento diretto; dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Nello stesso termine i proprietari, ai sensi dell'art. 20 – comma 8 – del d.P.R. n. 327/2001, possono limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, ai fini della costituzione

del collegio per la rideterminazione arbitrare dell'indennità, previsto dal successivo art. 21.

Art. 6 – In assenza di istanza per la costituzione del collegio tecnico od in caso di silenzio, trascorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, verrà richiesta la rideterminazione dell'indennità alla competente Commissione Provinciale Espropri, prevista all'art. 41 del d.P.R. n. 327/2001.

Art. 7 – Il presente decreto sarà pubblicato, d'ufficio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'U.O.: Paolo Morazzoni

— • —

ALLEGATO

N.	DITTA PROPRIETARIA	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha. A. Ca.)	Superficie di esproprio (mq)	Coltura in atto	Indennità di espropriazione	
							Euro al mq	Totale Euro
Comune di Albano Sant'Alessandro (BG)								
1)	Montello s.p.a., con sede in Montello, via F. Filzi, 5	11	696	0.56.10	1.098	Sem. Irr.	5,90	6.478,20
2)	IAGO s.r.l., con sede in Montello, via F. Filzi, 5	8	166	0.65.70	2.924	Sem. Irr.	5,90	17.251,60
		8	167	1.39.70	6.161	Sem. Irr.	5,90	36.349,90
		9	568	1.18.00	3.695	Sem. Irr.	5,90	21.800,50
		9/11	693	0.59.70	2.758	Sem. Irr.	5,90	16.272,20
		9	694	0.21.30	1.354	Sem. Irr.	5,90	7.988,60
		8/9	699	0.91.30	2.183	Sem. Irr.	5,90	12.879,70
		9	700	0.83.20	2.440	Sem. Irr.	5,90	14.396,00
		9	701	2.79.90	12.183	Sem. Irr.	5,90	71.879,70
		9	868	0.75.00	2.208	Sem. Irr.	5,90	13.027,20
							Totale	211.845,40

Comune di San Paolo d'Argon (BG)

3)	Melocchi Pierino n. a Telgate il 15 marzo 1924 e residente a Bergamo, via Ghislandi, 49	9	842	0.04.70	55	Sem. Irr.	5,90	324,50
----	---	---	-----	---------	----	-----------	------	--------

Comune di Montello (BG)

4)	Zanelli Abramo, Angiola, Giuseppe, Italo, Maria Rosa – tutti comproprietari per 1/5; Fagaroli Giulia ved. Zanelli – usufruttuaria per 1/3; <i>poi di:</i> Zanelli Abramo n. a Costa di Mezzate l'8 ottobre 1934 e residente a Montello, via Colleoni, 51, Zanelli Angiola n. a Costa di Mezzate il 7 luglio 1953 e residente a Bentivoglio (BO), via S. Martino, 20, Zanelli Giuseppe n. a Costa di Mezzate il 18 giugno 1947 e residente a Montello, via Colleoni, 49, Zanelli Italo n. a Costa di Mezzate il 23 febbraio 1943 e residente a Montello, via Colleoni, 1, Zanelli Maria Rosa n. a Costa di Mezzate il 4 febbraio 1939 e residente a Sanremo (IM), via Moduponte, 18 – tutti comproprietari per 1/5	1	18	0.02.70	8	Sem. Irr.	5,90	47,20
5)	Beati Giacomo fu Pietro, Bona Maria fu Federico; <i>poi di:</i> Beati Giacomo n. a Telgate il 18 febbraio 1921 e residente a Carobbio degli Angeli, via Monte Grappa, 12	1	1185	0.04.24	67	Sem. Irr.	5,90	395,30
6)	Rondi Angela – propr. per 3/24, Rondi Carolina – propr. per 3/24, Rondi Enrico Fausto – propr. per 3/24, Rondi Francesco – propr. per 3/24, Rondi Giacomo – propr. per 3/24, Rondi Giancarlo – propr. per 1/24, Rondi Giovanni – propr. per 1/24, Rondi Luigi – propr. per 3/24, Rondi Rosaria – propr. per 1/24, Rondi Vittorio – propr. per 3/24, Allieri Pasqua – usufrutt. parziale, Bonassi Carlotta – usufrutt. parziale; <i>poi di:</i> Rondi Carolina n. a Cenate Sopra il 29 maggio 1943 e residente ad Albano S. Alessandro, via S. Giorgio, 22 – propr. per 15/96, Rondi Enrico Fausto n. a S. Paolo d'Argon il 25 aprile 1930 ed ivi residente, via Donizzetti, 8 – propr. per 15/96, Rondi Giacomo o Enrico Giacomo n. a Cenate Sopra il 18 febbraio 1938 e residente a S. Paolo d'Argon, via del Caravaggio, 13 – propr. per 15/96, Rondi Luigi n. a Cenate Sopra il 23 marzo 1932 e residente a Seriate, via Italia, 127 – propr. per 15/96, Rondi Vittorio n. a Cenate Sopra il 13 aprile 1928 e residente a Sorisole, via Roma, 49 – propr. per 15/96, Rondi Giancarlo n. a S. Paolo d'Argon il 4 novembre 1966 e residente ad Entratico, via Kennedy, 24 – propr. per 5/96, Rondi Giovanni n. a S. Paolo d'Argon il 13 giugno 1962 e residente ad Entratico, via Repubblica, 1-bis – propr. per 5/96, Rondi Rosaria n. a Trescore Balneario il 28 ottobre 1956 e residente a Gorlago, via Carducci, 8, Manenti Aldo n. a S. Paolo d'Argon il 3 luglio 1924 e residente a Gorlago, presso la Casa di riposo «S. Giuseppe» – propr. per 6/96, Allieri Pasqua n. a Cenate Sopra il 7 aprile 1936 e residente a S. Paolo d'Argon, via Donizzetti, 6 – usufruttuaria in parte	1	1188	0.29.17	511	Sem. Irr.	5,90	3.014,90

N.	DITTA PROPRIETARIA	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha. A. Ca.)	Superficie di esproprio (mq)	Coltura in atto	Indennità di espropriazione	
							Euro al mq	Totale Euro
7)	Montello s.p.a., con sede in Montello, via F. Filzi, 5	1	22	0.34.58	41	Sem. lrr.	5,90	241,90
		1	23	0.03.60	4	Sem. lrr.	5,90	23,60
		1	57	0.25.60	2.076	Sem. lrr.	5,90	12.248,40
		1	60	0.25.10	781	Sem. lrr.	5,90	4.607,90
		1	61	0.13.14	371	Sem. lrr.	5,90	2.188,90
		1	504	0.23.90	526	Sem. lrr.	5,90	3.103,40
		1	505	0.20.38	511	Sem. lrr.	5,90	3.014,90
		1	1067	0.09.90	566	Sem. lrr.	5,90	3.339,40
		1	1071	0.01.70	40	Sem. lrr.	5,90	236,00
		1	1186	0.04.25	63	Sem. lrr.	5,90	371,70
		1	1189	0.00.50	29	Sem. lrr.	5,90	171,10
		1	1190	0.08.20	232	Sem. lrr.	5,90	1.368,80
		1	1191	0.28.90	803	Sem. lrr.	5,90	4.737,70

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20050127)

(5.3.5)

D.d.u.o. 9 maggio 2005 - n. 6920

Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cantù (CO) - Committente: Ecochimica s.r.l. - Cantù (CO) - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cantù (CO), a condizione che il Committente ottemperi alle prescrizioni, indicazioni, approfondimenti evidenziati dal Gruppo di lavoro interdirezionale regionale e di seguito indicati, che dovranno trovare riscontro ed applicazione nella successiva fase autorizzativa dei lavori:

- I. relativamente agli aspetti progettuali la gestione dell'impianto Ecochimica dovrà soddisfare alle condizioni specificate in narrativa ed individuate ai punti 1., 2., 3. e 4. delle considerazioni del Gruppo di lavoro interassessorile (pagg. 6, 7 e 8), che si intende qui integralmente riportate,
- II. relativamente alle emissioni in atmosfera dovrà essere previsto l'impiego di impianti di abbattimento che abbiano caratteristiche progettuali minimali in linea con quanto previsto dalla d.g.r. 1 agosto 2003, n. 11943,
- III. dovrà essere previsto il convogliamento di tutte le emissioni diffuse che potrebbero essere causa di molestie olfattive,
- IV. la macchina di lavaggio a circuito chiuso dovrà essere dotata di un ciclo frigorifero che fornisca le frigorifiche necessarie per avere la massima condensazione del solvente ed una batteria riscaldante che fornisca il calore nella fase di deodorizzazione. La macchina a circuito chiuso dovrà essere dotata di un sistema refrigerante capace di far raggiungere all'aria, durante la fase di condensazione, temperature inferiori a -10°C per il percloroetilene e $-20/-30^{\circ}\text{C}$ per gli altri solventi,
- V. dovranno essere fornite idonee garanzie per l'attivazione delle procedure operative e i sistemi di sicurezza dichiarati dal Committente circa il piano di emergenza, nell'ambito di un appropriato sistema di gestione della sicurezza,
- VI. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, il Committente dovrà predisporre un programma di monitoraggio acustico che preveda adeguati rilievi fonometrici finalizzati a verificare il rispetto dei limiti di rumore e progettare e dimensionare, ove necessario, gli eventuali interventi di mitigazione per il conseguimento del rispetto dei limiti di rumore.

Nel programma dovranno essere precisati durata complessiva del monitoraggio, localizzazione dei punti di misura e modalità delle misure. L'adeguatezza del programma di monitoraggio sarà valutata congiuntamente da amministrazione Comunale ed ARPA territorialmente competente, alle quali dovrà essere inoltrato il programma di monitoraggio,

- VII. entro tre mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto dovrà essere inviata al Comune ed alla struttura dell'ARPA territorialmente competente la relazione sugli esiti del monitoraggio effettuato, di cui a punto V, contenente i risultati dei rilievi fonometrici e la valutazione della loro conformità ai limiti di rumore. Ove dai dati dei rilievi fonometrici effettuati si evidenziasse l'esigenza di interventi di mitigazione delle emissioni dovrà essere predisposto ed inviato al Comune ed alla struttura dell'ARPA territorialmente competenti insieme alla suddetta relazione, relativo progetto; si rimanda a questo proposito a quanto previsto dai punti 3 e 4 dell'articolo 4 dell'allegato alla d.g.r. 8 marzo 2002 n. 7/8313,
- VIII. dovrà essere valutata la compatibilità idraulica dell'intervento in oggetto identificando, nel territorio interessato, i limiti delle aree esondabili del torrente Terrò in funzione di tempo di ritorno pari a T200,
- IX. dovrà essere verificata l'eventuale presenza di falde sospese, in particolare sulla verticale dei piani di posa dei rifiuti delle aree di stoccaggio, definendo altresì i loro rapporti con la falda principale. Si prescrive l'obbligo di realizzare le vasche e le opere interrato (adibite a stoccaggio) con il piano di fondo situato ad una quota tale da garantire il rispetto di un fianco di sicurezza di almeno 1,5 m dal massimo livello stagionale assunto da queste falde (se presenti),
- X. dovrà essere garantito il monitoraggio delle acque di falda mediante l'installazione di almeno due piezometri a valle dell'impianto, posizionati secondo la direzione di deflusso della falda medesima. I piezometri di controllo dovranno essere realizzati in maniera da non consentire la comunicazione di falde sospese (se presenti) con le falde principali,
- XI. le vasche interrate e i serbatoi per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere soggetti a monitoraggi continui ed a verifiche di tenuta delle strutture. La frequenza dei controlli dovrà essere concordata con l'autorità competente in materia di vigilanza,
- XII. la progettazione dell'opera in esame dovrà prevedere l'impermeabilizzazione di tutte le aree adibite allo stoccaggio ed alla lavorazione dei rifiuti e di quelle interessate dal sistema di trasporto (reti, nastri, ecc.) dei rifiuti medesimi agli impianti di trattamento. Le predette aree ed i piazzali (compresi quelli destinati al lavaggio degli automezzi) dovranno inoltre essere dotati di un adeguato sistema di canalette, atte ad assicurare la raccolta e lo smaltimento delle acque, che dovrà avvenire conformemente alle disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni ed alla l.r. 27 maggio 1985, n. 62,
- XIII. nell'impianto Ecochimica di località Mirabello di

Cantù (CO) non dovranno essere trattati tipologie di rifiuti già classificati come ex Tossico Nocivi ai sensi della preesistente normativa;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Soc. Ecochimica s.r.l. - Committente,
- Comune di Cantù (CO),
- Provincia di Como,
- Regione Lombardia, D.G. Servizi di Pubblica Utilità - U.O. Gestione Rifiuti,
- ARPA - Dipartimento di Como;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
Pianificazione e Programmazione Territoriale:
Gian Angelo Bravo

(BUR20050128)

D.d.u.o. 19 maggio 2005 - n. 7889

(5.3.5)

Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Comune di Cantù (CO) - Committente: Ecochimica s.r.l. - Cantù (CO) - Integrazione della pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia, emessa ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99, di cui al decreto dirigenziale 9 maggio 2005, n. 6920

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Visto il d.P.R. 12 aprile 1996 «Atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale», nel seguito richiamato come «atto d'indirizzo»;

Visto il d.p.c.m. 3 settembre 1999 «Atto d'indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto d'indirizzo»;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale in data 2 novembre 1998, n. 6/39305 e 27 novembre 1998, n. 6/39975, aventi ad oggetto «Approvazione del documento circa la ricognizione delle procedure amministrative previste dal d.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 337/85/CEE» e «Approvazione delle modalità d'attuazione della procedura di verifica e della procedura di valutazione d'impatto ambientale regionale, di cui alla d.g.r. 2 novembre 1998, n. 6/39305 - Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l'ufficio V.I.A. del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica e disciplina delle modalità d'acquisizione dei pareri degli enti interessati»;

Vista la deliberazione del 5 febbraio 1999 n. 6/41269, recante modifiche alla citata d.g.r. n. 6/39975;

Vista la legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 avente ad oggetto «Norme in materia d'impatto ambientale» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Segretario Generale n. 10380 del 21 giugno 2004, con il quale sono state adeguate le strutture organizzative e relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale ivi indicate, ai sensi dell'art. 11, comma 4, l.r. 16/1996;

Vista la d.g.r. 20 dicembre 2004 n. 7/19911 recante «Disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2004)»;

Vista la legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 avente ad oggetto «Norme in materia di impatto ambientale» e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che:

a) con decreto dirigenziale 9 maggio 2005, n. 6920 è stata emessa dalla Regione Lombardia pronuncia di compatibilità ambientale, positiva con prescrizioni, in merito al progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e recupero di rifiuti speciali in Comune di Cantù - Committente Ecochimica s.r.l. di Cantù (CO),

b) per mero errore materiale nel titolo del decreto, nel punto a) delle premesse e nel punto 1) del dispositivo è stata omessa la dizione «rifiuti pericolosi», categoria valutata nella procedura di V.I.A. regionale;

Considerato che:

- dalla documentazione istruttoria in atti (istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, conferenza dei servizi ex artt. 27 e 28 d.lgs. 22/97, rapporti e pareri degli Enti territoriali, osservazioni dei cittadini, pareri specialistici del gruppo di lavoro regionale interdirezionale) risulta inequivocabilmente che il progetto ed il correlato studio di impatto ambientale hanno per oggetto la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, i contenuti del decreto sopramenzionato evidenziano chiaramente che per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale è stata considerata, nell'ambito delle operazioni previste presso l'impianto in progetto, anche la presenza di rifiuti pericolosi, tanto che sono state formulate prescrizioni anche in ordine a tali tipologie di rifiuti;

Ritenuto di integrare il decreto dirigenziale 9 maggio 2005, n. 6920, al fine di coerenza formalmente con quanto richiesto dal Committente e con i contenuti tecnici degli atti istruttori;

Decreta

1. il decreto dirigenziale 9 maggio 2005, n. 6920 è integrato nel titolo, nelle premesse e nel dispositivo con la dizione «rifiuti pericolosi»;

2. la pronuncia regionale di compatibilità ambientale, di cui al suddetto decreto, deve correttamente intendersi come riferita a «Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Comune di Cantù (CO) - Committente Ecochimica s.r.l.»;

3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Soc. Ecochimica s.r.l. - Committente,
- Comune di Cantù (CO),
- Provincia di Como,
- Regione Lombardia, D.G. Servizi di Pubblica Utilità - U.O. Gestione Rifiuti,
- ARPA - Dipartimento di Como;

4. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto.

U.O. Pianificazione e Programmazione Territoriale:
Gian Angelo Bravo

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20050129)

Prov. altri Enti n. 24/01-Se.O. 2005

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Parma - Servizio organizzazione e personale - Determina n. 145 dell'11 novembre 2004 - Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po

Il direttore, «omissis» tutto quanto sopra premesso, determina:

- di conferire, per quanto in narrativa, alla dott.ssa Paola Ragucci, collocata nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità dell'Ufficio Ragioneria;

«omissis»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050130)

Prov. altri Enti n. 24/02-Se.O. 2005

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Parma - Servizio organizzazione e personale - Determina n. 146 dell'11 novembre 2004 - Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po

Il direttore, «omissis» tutto quanto sopra premesso, determina:

- di conferire, per quanto in narrativa, alla signora Luisa Coppa, collocata nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità dell'Ufficio Contratti;

«omissis»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050131)

Prov. altri Enti n. 24/03-Se.O. 2005**AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Parma - Servizio organizzazione e personale - Determina n. 147 dell'11 novembre 2004 - Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po**Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

- di conferire, per quanto in narrativa, alla signora Roberta Allodi, collocata nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità della Sezione Amministrativa Po Piemontese;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050132)

Prov. altri Enti n. 24/04-Se.O. 2005**AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Parma - Servizio organizzazione e personale - Determina n. 148 dell'11 novembre 2004 - Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po**Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

- di conferire, per quanto in narrativa, al geom. Di Mascio Eligio, collocato nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità dell'Ufficio Decentrato di Alessandria;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050133)

Prov. altri Enti n. 24/05-Se.O. 2005**AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Parma - Servizio organizzazione e personale - Determina n. 149 dell'11 novembre 2004 - Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po**Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

- di conferire, per quanto in narrativa, al rag. Calogero Rampello, collocato nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità della Sezione Amministrativa Po Veneto;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050134)

Prov. altri Enti n. 24/06-Se.O. 2005**AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Parma - Servizio organizzazione e personale - Determina n. 150 dell'11 novembre 2004 - Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po**Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

- di conferire, per quanto in narrativa, alla signora Rosalba Lusardi, collocata nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità della Sezione Amministrativa Po Lombardo;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050135)

Prov. altri Enti n. 24/07-Se.O. 2005**AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Parma - Servizio organizzazione e personale - Determina n. 151 dell'11 novembre 2004 - Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po**Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

- di conferire, per quanto in narrativa, alla signora Paola Montali, collocata nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità della Segreteria del Comitato di Indirizzo;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050136)

Prov. altri Enti n. 24/08-Se.O. 2005**AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Parma - Servizio organizzazione e personale - Determina n. 152****dell'11 novembre 2004 - Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po**Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

- di conferire, per quanto in narrativa, all'ing. Salvatore Rizzo, collocato nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità dell'Ufficio Decentrato di Mantova;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050137)

Prov. altri Enti n. 24/09-Se.O. 2005**AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Parma - Servizio organizzazione e personale - Determina n. 153 dell'11 novembre 2004 - Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po**Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

- di conferire, per quanto in narrativa, al geom. Moretti Luciano, collocato nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità dell'Ufficio Decentrato di Rovigo;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050138)

Prov. altri Enti n. 24/10-Se.O. 2005**AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Parma - Servizio organizzazione e personale - Determina n. 154 dell'11 novembre 2004 - Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po**Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

- di conferire, per quanto in narrativa, all'ing. Arena Antonio, collocato nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità dell'Ufficio Decentrato di Pavia;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050139)

Prov. altri Enti n. 24/11-Se.O. 2005**AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Parma - Servizio organizzazione e personale - Determina n. 155 dell'11 novembre 2004 - Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po**Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

- di conferire, per quanto in narrativa, all'ing. Marco La Veglia, collocato nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità dell'Ufficio Decentrato di Cremona ed «*ad interim*» la responsabilità delle funzioni connesse alla Posizione organizzativa istituita presso l'Ufficio decentrato di Milano;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050140)

Prov. altri Enti n. 24/12-Se.O. 2005**AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Parma - Servizio organizzazione e personale - Determina n. 156 dell'11 novembre 2004 - Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po**Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

- di conferire, per quanto in narrativa, all'ing. Massimo Valente, collocato nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità dell'Ufficio Decentrato di Piacenza;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050141)

Prov. altri Enti n. 24/13-Se.O. 2005**AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Parma - Servizio organizzazione e personale - Determina n. 157**

dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po

Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, all'ing. Domenico Vinciguerra, collocato nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità dell'Ufficio Decentrato di Moncalieri (Torino);

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050142)

Prov. altri Enti n. 24/14-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 158 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po

Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, all'ing. Achille Tigli, collocato nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità dell'Ufficio Decentrato di Reggio Emilia;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050143)

Prov. altri Enti n. 24/15-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 159 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po

Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, all'ing. Maurizio Montani, collocato nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità dell'Ufficio Decentrato di Ferrara;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050144)

Prov. altri Enti n. 24/16-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 160 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po

Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, all'ing. Gianluca Zanichelli, collocato nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità dell'Ufficio Decentrato di Parma;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050145)

Prov. altri Enti n. 24/17-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 161 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po

Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, al geom. Alessio Sandro Gandini, collocato nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» a supporto del Dirigente Responsabile dell'area Emiliana nella gestione della Convenzione stipulata tra la Regione Emilia Romagna e l'AIPO;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050146)

Prov. altri Enti n. 24/18-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 162

dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po

Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, all'arch. Edi Andreotti, collocata nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità dell'Ufficio Decentrato di Modena;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050147)

Prov. altri Enti n. 24/19-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 163 dell'11 novembre 2004 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po

Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, alla signora Gonizzi Caterina, collocata nella cat. D), l'incarico di «Posizione organizzativa» relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità della Sezione Amministrativa Po Emiliano;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050148)

Prov. altri Enti n. 24/20-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 76 del 24 maggio 2005 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po nell'anno 2005

Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, alla signora Lidia Bergamaschi, collocata nella cat. D1), l'incarico di «Posizione organizzativa» di fascia C, di area amministrativa, presso l'Ufficio decentrato di Rovigo;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050149)

Prov. altri Enti n. 24/21-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 77 del 24 maggio 2005 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po nell'anno 2005

Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, al rag. Domenico Bartoli, collocato nella cat. D1), l'incarico di «Posizione organizzativa» di fascia C, di area amministrativa, presso l'Ufficio decentrato di Reggio Emilia;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050150)

Prov. altri Enti n. 24/22-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 78 del 24 maggio 2005 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po nell'anno 2005

Il direttore, «*omissis*» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, alla signora Mantovani Oriana, collocata nella cat. D1), l'incarico di «Posizione organizzativa» di fascia C, di area amministrativa, presso l'Ufficio decentrato di Mantova;

«*omissis*»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050151)

Prov. altri Enti n. 24/23-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 79 del

24 maggio 2005 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po nell'anno 2005

Il direttore, «omissis» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, al signor Giuseppe Fedele, collocato nella cat. D1), l'incarico di «Posizione organizzativa» di fascia C, di area amministrativa, presso l'Ufficio decentrato di Piacenza;

«omissis»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050152)

Prov. altri Enti n. 24/24-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 80 del 24 maggio 2005 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po nell'anno 2005

Il direttore, «omissis» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, alla signora Paola Dini, collocata nella cat. D1), l'incarico di «Posizione organizzativa» di fascia C, di area amministrativa, presso l'Ufficio decentrato di Milano;

«omissis»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050153)

Prov. altri Enti n. 24/25-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 81 del 24 maggio 2005 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po nell'anno 2005

Il direttore, «omissis» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, alla signora Angela Sutura, collocata nella cat. D1), l'incarico di «Posizione organizzativa» di fascia C, di area amministrativa, presso l'Ufficio decentrato di Parma;

«omissis»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050154)

Prov. altri Enti n. 24/26-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 82 del 24 maggio 2005 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po nell'anno 2005

Il direttore, «omissis» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, alla signora Emanuela Dellabianca, collocata nella cat. D1), l'incarico di «Posizione organizzativa» di fascia C, di area amministrativa, presso l'Ufficio decentrato di Pavia;

«omissis»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050155)

Prov. altri Enti n. 24/27-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 83 del 24 maggio 2005 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po nell'anno 2005

Il direttore, «omissis» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, alla signora Alesandrina Scaglia, collocata nella cat. D1), l'incarico di «Posizione organizzativa» di fascia C, di area amministrativa, presso l'Ufficio decentrato di Alessandria;

«omissis»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050156)

Prov. altri Enti n. 24/28-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 84 del

24 maggio 2005 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po nell'anno 2005

Il direttore, «omissis» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, alla signora Daniela Merli, collocata nella cat. D1), l'incarico di «Posizione organizzativa» di fascia C, di area amministrativa, presso l'Ufficio decentrato di Ferrara;

«omissis»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050157)

Prov. altri Enti n. 24/29-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 85 del 24 maggio 2005 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po nell'anno 2005

Il direttore, «omissis» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, al dott. Sandro Maria Campanini, collocato nella cat. D3), l'incarico di «Posizione organizzativa» di fascia B, di area amministrativa, presso la Segreteria della direzione, relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità dell'Ufficio Comunicazioni e relazioni con il pubblico;

«omissis»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050158)

Prov. altri Enti n. 24/30-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 86 del 24 maggio 2005 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po nell'anno 2005

Il direttore, «omissis» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, alla dott.ssa Francesca Anghinolfi, collocata nella cat. D3), l'incarico di «Posizione organizzativa» di fascia A relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità dell'Ufficio legale dell'ente e competente per i procedimenti disciplinari;

«omissis»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050159)

Prov. altri Enti n. 24/31-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 87 del 24 maggio 2005 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po nell'anno 2005

Il direttore, «omissis» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, all'ing. Mirella Vergnani, collocata nella cat. D3), l'incarico di «Posizione organizzativa» di fascia B, di area tecnica, relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità del Servizio di Piena dell'ente;

«omissis»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca

(BUR20050160)

Prov. altri Enti n. 24/32-Se.O. 2005

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Servizio organizzazione e personale – Determina n. 88 del 24 maggio 2005 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po nell'anno 2005

Il direttore, «omissis» tutto quanto sopra premesso, determina:

– di conferire, per quanto in narrativa, all'ing. Veronica Galletta, collocata nella cat. D3), l'incarico di «Posizione organizzativa» di fascia B, di area tecnica, relativamente alle funzioni connesse alla responsabilità del Servizio di Polizia Idraulica dell'ente;

«omissis»

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca